

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

## 87<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI

#### INDICE

##### COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA IN- DUSTRIALE

Trasmissione di deliberazioni . . . . . Pag. 4615

##### COMMISSIONI PERMANENTI

Variazioni nella composizione . . . . . 4615

##### DISEGNI DI LEGGE

Annuncio di presentazione . . . . . 4615, 4640

Approvazione da parte di Commissioni  
permanenti . . . . . 4615

Trasmissione dalla Camera dei deputati e  
deferimento a Commissione permanente  
in sede referente . . . . . 4639

##### Seguito della discussione:

« Delega al Governo per il riordinamento  
della docenza universitaria » (626) (Appro-  
vato dalla Camera dei deputati)

##### Rinvio in Commissione degli articoli del 4 in poi:

PRESIDENTE . . . . . Pag. 4616 e *passim*  
BUZZI (DC), relatore . . . . . 4616 e *passim*  
CAROLLO (DC) . . . . . 4639  
SAPORITO (DC) . . . . . 4639  
SPADACCIA (Misto-PR) . . . . . 4631, 4635, 4637  
SPADOLINI (PRI) . . . . . 4632  
ULIANICH (Sin. Ind.) . . . . . 4637  
\* VALITUTTI, ministro della pubblica istru-  
zione . . . . . 4623 e *passim*

##### INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annuncio . . . . . 4640, 4641  
Interrogazioni da svolgere in Commissione 4645  
Ritiro di interrogazioni . . . . . 4645

##### ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 1980 . . . . . 4645

N. B. — L'asterisco indica che il testo del di-  
scorso non è stato restituito corretto dall'oratore.



### Presidenza del presidente FANFANI

**PRESIDENTE**. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

**GIOVANNETTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE**. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Annunzio di variazioni nella composizione di Commissione permanente

**PRESIDENTE**. Su designazione del Gruppo democratico cristiano, sono state apportate le seguenti variazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

*12ª Commissione permanente*: il senatore Lai entra a farne parte; il senatore Bisaglia, già sostituito, in quanto membro del Governo, dal senatore De Giuseppe, è sostituito dal senatore Di Lembo.

#### Annunzio di presentazione di disegno di legge

**PRESIDENTE**. È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

**DEL NERO, COSTA, BAUSI, FIMOGNARI e FORNI**. — « Legge-quadro per la disciplina della formazione delle professioni sanitarie infermieristica, ostetrica e tecnico-sanitaria » (713).

#### Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

**PRESIDENTE**. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

##### *9ª Commissione permanente (Agricoltura):*

Deputati Cocco Maria ed altri. — « Affidamento all'AIMA del compito di svolgere attività per la regolazione del mercato interno del formaggio "pecorino romano" » (624) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

##### *11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):*

« Modifiche alla legge 18 marzo 1968, numero 294, concernente la riduzione dei premi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per gli artigiani senza dipendenti » (590) (*Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

##### *12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):*

« Indirizzo alle Regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari » (668).

#### Annunzio di trasmissione di deliberazioni adottate dal CIPI

**PRESIDENTE**. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, nella sua qualità di Vice Presidente del Comitato interministeriale per la programma-

zione economica (CIPE), ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia delle deliberazioni adottate dal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI), nella seduta del 17 gennaio 1980, riguardanti l'accertamento dello stato di crisi aziendale e settoriale per un gruppo di società.

Le deliberazioni anzidette saranno trasmesse alle Commissioni permanenti 10ª e 11ª

**Seguito della discussione del disegno di legge:**

« **Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria** » (626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

**Rinvio in Commissione degli articoli da 4 in poi**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria** », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri è stata chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

**B U Z Z I , relatore.** Signor Presidente, onorevoli senatori, nel proporre una valutazione di conclusione del nostro dibattito (caratterizzato, come sempre, del resto, ma in modo particolare in questo caso, da una evidente preoccupazione suggerita dalla gravità del tema oltre che dalla gravità della situazione in cui versano le università italiane) mi pare di poter fare una considerazione introduttiva che ha caratterizzato anche i lavori della 7ª Commissione, di cui ho avuto l'onore di riferire all'Assemblea: la consapevolezza cioè dell'urgenza oggettiva, che impropriamente potrebbe riferirsi al quadro politico particolare nel quale ci troviamo e nel quale siamo chiamati a svolgere il nostro compito di legislatori, ma che più propriamente deve essere riferita — come molti oratori hanno fatto nel corso dei loro interventi — alla necessità di dare finalmente una risposta a ta-

lune indifferibili esigenze delle nostre istituzioni universitarie.

Naturalmente tale risposta non può prescindere dai limiti di possibilità in cui il legislatore può muoversi. Se cioè avessimo dovuto e potuto definire l'ordinamento della docenza a prescindere dalle situazioni di fatto esistenti, certamente avremmo potuto dare all'impostazione delle soluzioni e di quella che è oggetto specifico del nostro esame una maggiore coerenza, una maggiore rispondenza, tale da dare maggiore tranquillità anche a noi stessi. Affermare che le soluzioni che si stanno per adottare risentono di un condizionamento che è nelle cose non significa tuttavia rinunciare alla nostra sovranità. Si vuole invece manifestare doverosa consapevolezza di una esigenza politica, adempiere al nostro dovere di legislatori nel concreto di una situazione, mirando a risolvere il problema che ci è proposto nelle condizioni oggettive in cui esso si pone, anche con i limiti che dalla situazione medesima derivano. Quindi il senso della relatività nella valutazione delle soluzioni adottate costituisce una nota dominante del nostro dibattito senza con ciò ridurne l'importanza ed il significato; direi anzi che ne sottolinea il senso di responsabilità, la preoccupazione, tale da potersi ricondurre ad una volontà comune, anche da posizioni diverse che nel corso della discussione, talvolta anche con accenti polemici, si sono venute manifestando.

Una prima domanda che è stata proposta da diversi degli intervenuti e intorno alla quale si può raccogliere una serie di ragioni e di motivazioni a favore e contro le soluzioni adottate, ma comunque riconducibili a quello stato di difficoltà oggettiva che il problema presenta, è quella se si poteva o se si possa tuttora scindere il problema del precariato universitario, così come esso si pone quantitativamente e qualitativamente, dal discorso sulla riforma delle strutture e degli ordinamenti che urge con pari necessità ed urgenza.

Credo che la ormai lunga vicenda della riforma universitaria, legislativa e politica, segnata da forti contrasti e aspre tensioni sociali, non possa essere trascurata nel momento in cui tentiamo di dare una risposta a questa domanda pregiudiziale. Già in passato

abbiamo infatti misurato i limiti di possibilità e direi di insufficienza, la impraticabilità quindi, di una soluzione che abbia soltanto carattere di mera sanatoria. E questo perchè? Perchè le dimensioni quantitative raggiunte dal fenomeno del precariato nella nostra università, la complessità delle situazioni e lo stretto rapporto che si è venuto stabilendo tra il funzionamento dell'università e le nuove figure di « operatori universitari » che la esigenza stessa di affrontare la situazione con insufficienza di mezzi legislativi, di norme amministrative, di strumenti operativi concreti ha, di volta in volta, suggerito, tanto da sollecitare talvolta un uso improprio degli stessi ordinamenti esistenti o una utilizzazione delle persone per dei compiti non propriamente attinenti la funzione alla quale erano preposte, tutto questo non poteva e non può, a mio avviso, consentire una soluzione di sanatoria senza che essa abbia uno sbocco di valore permanente e quindi tale da incidere in maniera diretta e immediata sull'ordinamento dell'università e sulle sue strutture. Del resto, questa esigenza era ben presente già all'epoca del decreto Pedini 1 — come siamo soliti chiamarlo — quando, affrontando il problema dei cosiddetti « precari », non si potè prescindere dall'istituire « un ruolo di aggiunti » e non si potè a maggior ragione prescindere dalla istituzione del ruolo dei professori associati; ecco perchè è una scelta obbligata quella che il Governo ha compiuto con il disegno di legge al nostro esame, una scelta di cui va riconosciuta la coerenza nella misura in cui riguarda l'ordinamento della docenza e quindi si preoccupa di stabilire un collegamento diretto tra le soluzioni che riguardano il precariato attuale e il nuovo modo di essere della docenza universitaria, tale da consentire la più razionale e funzionale utilizzazione di quelle nuove unità che, a vario titolo, vengono stabilmente inquadrare, con un definito *status* giuridico ed economico, nell'ordinamento dei ruoli universitari. Esiste, voglio dire, una connessione organica tra il problema specifico che sta al nostro esame e quello della riforma, per cui non era possibile separare, come forse si sarebbe potuto pensare di fare, indubbiamente semplificando la mate-

ria e quindi riducendo la gravità delle difficoltà che si sono invece dovute superare, il problema del precariato da quello dell'ordinamento di tutta la docenza e dallo stesso problema delle strutture. Una seconda domanda però incalza ed è quella che diversi colleghi nei loro interventi hanno ampiamente motivato e proposto alla nostra riflessione esprimendo un altro ordine di preoccupazioni; se cioè si possa proporre un ordinamento della docenza senza un progetto di università. La mancanza di un quadro di riferimento all'epoca del decreto Pedini, come giustamente veniva ricordato, poteva invece essere ovviata dalla elaborazione legislativa che, a quel tempo, era stata già portata ad un punto avanzato di maturazione costituendo il contenuto del progetto di riforma organica dell'università su cui questa stessa Assemblea dovette impegnarsi anche con risultati positivi, perlomeno per quel che concerne gli articoli trattati, al termine della precedente legislatura. Un progetto di nuova università costituisce, tuttavia, nella storia della nostra politica universitaria, un dato che rasenta, per così dire, i limiti delle cose impossibili, vuoi per le resistenze — e credo che tutti dobbiamo riconoscere che tali resistenze vi sono state — emergenti dall'interno dello stesso mondo universitario, non solo per delle posizioni individualistiche, unilaterali e quindi negative, ma per processi culturali che dovevano chiarire il significato e il valore di determinate soluzioni, vuoi per il quadro politico nazionale, caratterizzato da quei fenomeni di instabilità, di incertezza, di crisi ricorrenti di Governo e di legislature a termini anticipati che hanno reso difficile il procedere del lavoro legislativo. Se d'altra parte consideriamo il diverso modo di valutare problemi di innovazione del costume universitario e dell'ordinamento della docenza universitaria, quali il regime di impegno a tempo pieno, le incompatibilità di natura politica che si sono o che si vogliono affermare per il docente universitario, possiamo riconoscere una significativa evoluzione del discorso intorno a questi nuovi istituti. Se consideriamo ancora il modo attuale di esaminare il tema del dipartimento, intorno al quale in altri periodi sono state avanzate im-

postazioni tanto rigorose nelle quali emergeva soprattutto il carattere imperativo della innovazione, arrivando oggi a riconoscere la utilità e la necessità di una fase di sperimentazione che valorizzi l'iniziativa originale e creativa delle singole università, assistiamo ad una evoluzione che mi permetto di dire è, prima che politica, culturale.

È questa considerazione che mi rende convinto della validità della scelta che è implicita nel provvedimento legislativo che stiamo esaminando, quella cioè di un tipo di riforma universitaria a carattere processuale, come è stato detto con terminologia appropriata, che, senza privarsi di un quadro di riferimento che ne garantisca la coerenza, tuttavia prenda atto delle acquisizioni graduali che si vengono chiarendo sul piano pratico-operativo, anche attraverso l'esperienza che le università, in modo autonomo, potranno condurre in ordine a degli obiettivi di innovazione organizzativa e didattica che le università stesse potranno individuare e promuovere.

È in questo modo che mi pare di poter affermare che il tema della docenza assume un valore centrale intrinseco al fatto che è innanzitutto l'operatore professionale, l'uomo, il docente che qualifica con la sua personalità l'università in uno dei suoi aspetti e momenti essenziali anche in una prospettiva riformatrice: quello cioè della creatività, del contributo personale, nella azione didattica come nella ricerca, ma anche come contributo alla « costruzione » della nuova università come esperienza culturale e politica. Con la definizione dell'ordinamento della docenza si possono prefigurare taluni caratteri della nuova università che si viene chiarendo come progetto culturale e che l'esperienza e una politica illuminata potranno ulteriormente sviluppare e perfezionare.

Pertanto, l'aver affrontato il tema del riordinamento della docenza non costituisce un modo settoriale di affrontare il problema universitario, ma significa averlo affrontato in un aspetto centrale e qualificante e in una prospettiva di riforma processuale che si viene chiarendo nei suoi elementi, soprattutto superando certi modi mitologici o ideologizzati di valutare i problemi della riforma

universitaria che in altri tempi hanno portato verso strade e orientamenti ben presto rivelatisi impraticabili o improduttivi.

Qualsiasi intervento legislativo su una materia come quella del personale deve sempre muoversi tra spinte e tendenze, talvolta divergenti, talvolta anche sovrapponibili e convergenti, esprimibili nella tendenza a razionalizzare le situazioni senza mutarle qualitativamente e nella tendenza, a questa opposta, ad innovare radicalmente.

Non c'è dubbio che questo provvedimento legislativo, nella misura in cui si propone di risolvere delle situazioni che si sono venute determinando nel corso di un periodo relativamente lungo, compie una operazione di normalizzazione e, in una certa misura almeno, una operazione di razionalizzazione. Tuttavia l'istituzione del ruolo, o meglio della fascia dei professori associati nell'ambito del ruolo del professore universitario, l'istituzione del professore a contratto e del ruolo dei ricercatori, l'istituzione del dottorato di ricerca, l'avvio sperimentale della struttura dipartimentale ed una normativa più rispondente, più razionale e più funzionale per la ricerca scientifica costituiscono elementi importanti di innovazione che arricchiscono il provvedimento di un suo valore riformistico, che obiettivamente è stato riconosciuto da gran parte degli oratori nella sua sostanziale positività.

Certo non possiamo dire che l'articolazione funzionale introdotta nel ruolo unitario della docenza con la individuazione delle due fasce trovi nella legge di delega un riscontro completo. La 7ª Commissione ha visto confermato dal consenso dell'Assemblea un suo sforzo, a mio avviso significativo, inteso ad individuare gli elementi di differenziazione funzionale esistenti o prevedibili o da sottolineare e da verificare per una qualificazione della funzione specifica del professore associato e del professore ordinario. Essi infatti hanno certamente in comune tutto quanto permette di affermare l'unitarietà della funzione docente, essendo docenti *pleno iure* entrambi. Non vi è dubbio tuttavia che essi sono stati considerati, per un certo aspetto, in una linea di evoluzione della loro formazione, per il raggiungimento pieno di quella auto-

nomia o di quella maturità scientifica, come dice lo stesso provvedimento di delega, in riferimento a ciò che deve essere oggetto proprio di valutazione in sede di concorso per l'accesso alla fascia del professore ordinario.

Per altro verso non v'è dubbio che, pur essendo entrambi titolari di una disciplina, sono messi nella condizione di realizzare un tipo di collaborazione che non può esprimersi solo nel senso di una subordinazione per quella diversità di attribuzione che la stessa legge di delega provvede a sottolineare, precisando a quali organi di governo può essere designato elettivamente il professore associato rispetto al professore ordinario, ma che deve trovare il suo più significativo riscontro nella organizzazione del lavoro — mi si consenta questa espressione — tale da rendere strettamente necessario il riferimento alla struttura dipartimentale o a nuove modalità organizzative. Sarebbe infatti un errore interpretare l'articolo 9 soltanto nel senso della istituzione dei dipartimenti. L'articolo 9 prevede, anche per le università, la facoltà di sperimentare nuove modalità didattiche, il che può riferirsi ai problemi della formazione degli studenti come può riferirsi ad un modo diverso di organizzare i corsi di insegnamento nel tempo, nella metodologia, nella correlazione tra i corsi.

Si tratta di problemi che evidentemente comportano il superamento di un certo costume accademico tradizionale che è stato anche oggetto, nel corso di questi ultimi 10 anni, di un ripensamento critico al quale intendo riferirmi come ad uno degli elementi positivi di questa sofferta e drammatica esperienza dell'ultimo decennio di vita dell'università.

Quindi il professore associato non è una risposta quantitativa con l'orpello giuridico di una definizione di *status* alla esigenza di dare soluzione al problema del precariato, ma è piuttosto l'inserimento in una università quantitativamente più estesa di quella tradizionale di nuovi elementi di riconoscimento dei valori individuali, sollecitati ad una emulazione proprio mediante la diversificazione delle funzioni, con la proposta dei due livelli di docenza ai quali si accede mediante il superamento di successivi traguardi impegnativi

sul piano della produzione scientifica e del lavoro didattico.

Assumono parimenti valore immediato diretto, innovativo e di promozione qualitativa delle nostre università l'istituto del « tempo pieno » e del « tempo definito » e l'istituto stesso delle incompatibilità. Deve infatti essere rilevato che finalmente il Parlamento italiano — tenendo conto del voto della Camera dei deputati e considerando gli orientamenti già emersi dal dibattito in quest'Assemblea — ha trovato intorno a questa *vexata quaestio* una base di valutazione che non ha significato punitivo nei confronti di un presunto professore pigro, ozioso o distratto, ma esalta i caratteri della professionalità propria del docente universitario e considera, come elemento costitutivo di essa, la pratica di attività professionali ma secondo modalità coerenti con la natura della funzione docente. Essa infatti può svolgersi o all'interno delle strutture o all'esterno, ma sempre costituendo in tutti e due i casi un elemento da ricondurre alla coerenza della funzione docente, così da essere incompatibile con attività di lucro o attività che non siano comunque attinenti tale funzione.

Quando sentivamo affermare, soprattutto in un intervento tanto autorevole, come si debba evitare in ogni modo che il fatto di esercitare la professione all'interno delle strutture faccia degenerare il dipartimento o la struttura universitaria comunque coinvolta nell'esercizio della professione in forme di professionalizzazione in senso riduttivo, facendone cioè una struttura al servizio di interessi privati laddove essa deve essere soltanto l'occasione, il modo e lo strumento per l'esercizio della attività professionale, coglievamo in quelle osservazioni una preoccupazione che esigerà attenta riflessione nel momento di definire la normativa delegata che deve regolare l'esercizio dell'attività professionale nell'ambito delle strutture universitarie.

La Commissione si è posta il problema se i proventi derivanti da attività professionali esercitate all'interno delle strutture debbano essere destinati esclusivamente alla ricerca. I limiti entro i quali ci si muove, soprattutto per quanto concerne la quantificazione del

compenso, del trattamento economico per il professore che opta per il « tempo pieno », non derivano dall'articolo 13 della legge, ma da un quadro politico complesso caratterizzato da una situazione in evoluzione: quella costituita dai provvedimenti attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento in materia di pubblico impiego. Tali limiti, che comportano l'obbligo per il legislatore di ritornare su questa materia, corrispondono alla preoccupazione che veniva autorevolmente presentata alla nostra Assemblea e che meriterà ulteriore attenzione, perchè nessuno ha pensato che l'esercizio della professione all'interno delle strutture debba essere un elemento di disordine o di dequalificazione; esso deve avere invece il valore di esercizio della professione o per finalità sociali, per quella azione di consulenza, di assistenza e di servizio che le strutture universitarie devono assicurare, o perchè è esso stesso un momento di formazione, di ricerca, di arricchimento della formazione del docente poichè, per certe discipline in modo specifico, ma, al limite, per ogni disciplina, si deve pur affermare che non vi sono compiutezza di formazione, un arricchimento continuo di abilità e di competenze senza l'esercizio della professione.

Là dove si è parlato di incompatibilità politiche, poi, se il testo, come è stato elaborato dalla Commissione, è rigoroso, assumendo un significato di esemplarità (poichè il Parlamento si prepara ad approvare una norma che comporta un'opzione rigorosa tra l'esercizio attivo della funzione docente e l'assunzione di un pubblico mandato elettivo o amministrativo) l'aver introdotto un criterio di graduale applicazione entro il 1981-82, ma ancor più l'aver previsto una modalità di realizzazione del necessario contatto tra il docente in aspettativa per mandato politico e l'università, rapporto che deve essere mantenuto vivo, costituisce un motivo di riflessione sul valore dell'istituto stesso dell'incompatibilità riferito alla docenza, al valore sociale cioè della docenza universitaria e al servizio che essa può rendere in Parlamento o in una qualsiasi assemblea elettiva e al tempo stesso al servizio che essa rende nella università, garantendosi comunque la parteci-

pazione all'università dell'esperienza civile, politica che il docente viene compiendo e riconoscendosi d'altra parte la necessità di garantire la pienezza della disponibilità del docente per i suoi compiti propri con il rendere obbligatoria l'aspettativa per il tempo del mandato politico elettivo.

Ho sottolineato questi aspetti non perchè nuovi, ma per dire che se guardiamo al di là delle innumerevoli situazioni particolari che un provvedimento di questo genere dovrebbe prendere in considerazione e delle possibili ingiustizie grandi o piccole che con le nostre scelte si possono commettere (senza responsabilità morale, ma per situazioni di necessità per cui non v'è dubbio che all'indomani dell'approvazione di questo provvedimento vi saranno gruppi che potranno rivendicare condizioni, interessi, ragioni, motivi per cui avrebbero titolo ad essere inclusi nelle categorie per essere ammessi ad un giudizio di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati o in quello dei ricercatori), se facciamo lo sforzo, come certamente faremo, di guardare al di là di queste situazioni particolari, che pure non possono e non debbono essere trascurate, emerge un discorso di progresso, di cambiamento e di rinnovamento dell'università, l'avvio di un processo di riforma che costituisce una grande speranza nel momento in cui si dà vita ad un provvedimento che, rispondendo ad un'esigenza tanto urgente, si colloca in una prospettiva riformatrice.

La scelta dello strumento legislativo, cioè la delega al Governo, è stata, come era naturale che fosse, al centro della discussione in Commissione e in Assemblea, come non poteva non essere. Infatti non vi è dubbio che il ricorso alla delega su una materia tanto vasta rappresenta di per sè un fatto eccezionale e problematico. Non sembra, dalle informazioni e dalle riflessioni di coloro che ci hanno assistito con la loro competenza, che si possano invocare obiezioni di ordine costituzionale tali da invalidare, o per lo meno rendere incerta la legittimità del ricorso alla delega, mentre non vi è dubbio che la gestione della delega dipenderà dalla esatta individuazione dell'oggetto e dei criteri direttivi in una materia che nella sua vastità ed

anche nella sua complessità tecnica offre senza dubbio per ogni problema una pluralità di soluzioni. Tale esigenza è emersa chiaramente nel corso del dibattito.

Il ricorso alla delega responsabilizza in modo particolare il Parlamento se non si vuole conferire un potere che sia un potere in bianco. Oltre tutto la Costituzione si obbliga a stabilire precise e circostanziate limitazioni nel suo uso, ma soprattutto si conferisce un potere che esige il nostro ulteriore intervento e controllo. Ecco perchè ci sembra molto importante aver raggiunto e confermato in questo provvedimento una modalità che proprio il Senato ha tenuto a sottolineare con l'autorità del suo stesso Presidente a proposito di altre deleghe.

Abbiamo infatti accantonato le famose Commissioni miste di parlamentari e di rappresentanti delle categorie ed esperti esterni al Parlamento che per altre deleghe proprio in materia di stato giuridico hanno assistito il Potere esecutivo nella elaborazione delle leggi delegate.

Con questa legge inoltre si introduce una ulteriore innovazione molto significativa perchè non si prevede neppure una Commissione speciale come quella prevista per l'attuazione della legge n. 382, ma sono le stesse Commissioni permanenti, quella della Camera e quella del Senato, che distintamente e nell'esercizio della loro competenza, dovranno esprimere un giudizio sui progetti di decreti delegati che entro due mesi dalla data di approvazione di questo disegno di legge il Governo dovrà presentare. È da dirsi che, posto in questo modo, sarà come un atto dovuto delle Commissioni parlamentari e del Parlamento esprimere tale parere in qualunque momento dovesse essere richiesto e sarà un atto qualificante e responsabilizzante per le Commissioni parlamentari verificare se i decreti che il Governo avrà elaborato corrispondono ai principi ed ai criteri affermati nella legge delega.

Il tempo assegnato all'Esecutivo, che non si è voluto modificare e che pure è stato oggetto di valutazioni critiche all'interno della stessa Commissione, come nell'ambito di questa Aula, è indubbiamente limitato, un tempo da primato che ci legittima a sperare che l'amministrazione voglia darsi l'organizzazione

tecnica necessaria per la elaborazione dei decreti, che sia adeguata alla gravità ed all'importanza della materia, così come è auspicabile l'intervento delle forze sociali, sempre legittimo ed opportuno, e che vi sia infine in tutto il mondo universitario italiano uno spirito di partecipazione ma non di conflittualità che porti a far degenerare o ad impedire un corretto uso della delega legislativa.

Infatti non vi è dubbio che la lettura del provvedimento, comunque lo si rediga (quindi anche dopo i nostri emendamenti e quelli prevedibili), lascia ulteriori perplessità, perchè è nella natura propria della legge di delega — come i colleghi mi insegnano — di essere aperta ad una varietà di opzioni, affidate alla discrezione e al discernimento del legislatore delegato.

Opportunamente il dibattito in Assemblea si è rivolto al problema della quantità rispetto al problema delle qualità in relazione alla consistenza numerica degli organici e al vasto inquadramento nei ruoli. Il fatto di aver rifiutato ogni meccanicistico sistema di inserimento in ruolo è stato rilevato da tutti, concordemente, come un fatto positivo. Non basterà però avere evitato l'*ope legis* per questa o quella categoria. Occorrerà porre attenzione affinché i giudizi di idoneità si svolgano in un clima di serietà e di severità, che non diventino eccessive, cioè intenzionali o preconcepite, ma siano quelle suggerite dal senso di responsabilità, quindi secondo retta coscienza. Per molti aspetti la qualità della futura docenza universitaria dipenderà dal rigore della soluzione.

Del resto, vi sono categorie che si sottoporranno al giudizio di idoneità pur avendo una lunga carriera universitaria convalidata da inoppugnabili titoli scientifici e didattici (cito l'esempio dei professori incaricati stabilizzati, talvolta direttori di istituto da molti anni); diciamo pure che si tratta di categorie che costituiscono ed hanno costituito, singolarmente e come gruppi, un motivo di preoccupazione. Non vi è dubbio che nei confronti di tali categorie si è dovuta riconoscere l'esistenza di titoli di esperienza, di attività didattica e scientifica, che potevano in qualche misura legittimare riconoscimenti e procedure di inquadramento diversificati.

La scelta politica che si è compiuta è stata quella di sottoporre tutti ad un giudizio di idoneità, che peraltro per le categorie citate è basato sui titoli scientifici che verranno prodotti. Sarà la severità del giudizio che renderà giustizia ai migliori. Una sanatoria che non sia nello spirito di questo provvedimento, anche se esso intende mettere fine al fenomeno del precariato, sarebbe ingiusta, in quanto metterebbe sullo stesso piano chi ha acquisito titoli reali nella vita universitaria, nel corso di questo lungo periodo, dal blocco dei concorsi ad oggi, dal verificarsi di certe situazioni ad oggi, rispetto a chi viene a trovarsi anche occasionalmente e casualmente in una situazione che gli consente di partecipare al giudizio di idoneità.

Inoltre, l'aver esteso, nel nuovo testo, il tempo pieno e l'incompatibilità, in forma anche rigorosa, ai ricercatori della prima e della seconda fascia (magari riservando per i ricercatori confermati una revisione di tale ordinamento che estenda anche a loro — esprimo un auspicio — un ordinamento flessibile opzionale, sul tipo di quello esistente per i professori associati e ordinari) e lo stato giuridico del personale docente, anche sotto il profilo del rigore dei nuovi istituti del tempo pieno e delle incompatibilità, sia pure nei limiti dello statuto degli impiegati civili dello Stato, vuole significare — e lo affermo come volontà comune di questa Assemblea — che coloro i quali si trovano nella università in una delle posizioni che danno titolo per partecipare ai giudizi di idoneità, ma con interessi rivolti fuori dell'università, debbono essere messi nella condizione di rendere conto della loro attività didattica e scientifica in sede di giudizio e di compiere una scelta decisiva nei confronti dell'impegno universitario. L'università cioè non la si può servire marginalmente ad altre attività, ma per chi assume il ruolo di docente o di ricercatore diventa il principale impegno. Rispetto allora al discorso della quantità non vi è dubbio che la legge di delega cerca di riscattare i valori individuali; e questo è garantito anche da un istituto che l'esperienza suggerirà come meglio definire, l'istituto cioè della verifica dell'attività scientifica dei docenti, per cui ogni tre anni il docente deve rendere ragione della sua atti-

vità scientifica, pubblicamente, dato che la sua relazione viene pubblicata sul bollettino dell'istituto.

Ora questo rigore si verifica anche a proposito di altri ordinamenti, tipo la permanenza triennale nella sede di prima nomina, permanenza che dovrà considerare, tuttavia, le situazioni che si sono create per coloro i quali da tempo svolgono, ad esempio, l'incarico in una determinata sede; ancora a proposito della prova di conferma per i professori che accedono al ruolo di associato o di ordinario ancorchè vengano da una lunga carriera di incarico, conferma da cui forse — mi permetto di dirlo anche come proposta emersa da questa Assemblea — opportunamente potrebbero essere esentati coloro che accedono al ruolo dei professori associati se già incaricati stabilizzati con una determinata anzianità. Resta però che l'istituto della conferma, quello della verifica, quello della permanenza triennale rispondono alla preoccupazione di valorizzare il singolo e dare ai migliori la possibilità di veder riconosciuto il loro maggiore impegno.

Concludendo, credo di poter dire che la discussione in Assemblea ha sostanzialmente confermato il lavoro della 7ª Commissione e, come era giusto che fosse, come era nelle nostre aspettative, essa, con gli apporti derivanti da tanti interventi autorevoli, ha offerto elementi che troveranno riscontro negli emendamenti che passeremo ad esaminare, così da ulteriormente migliorare un testo che, mi fa piacere rilevarlo, è stato giudicato da molti, se non da tutti, migliorato sensibilmente attraverso questa seconda lettura nella quale ci siamo impegnati. Un miglioramento che ci pare sia nel segno della razionalità, ma anche dell'innovazione e che risponde pienamente agli scopi della legge. Vorremmo allora dire che non ci rimane altro — mi si perdoni questa proposizione finale di una replica che certamente avrebbe dovuto entrare maggiormente nel vivo dei singoli interventi, ma che io stesso ho inteso contenere entro certi limiti pur temendo di avere ugualmente abusato del tempo — che auspicare un voto che possa significare una risposta alle attese del mondo universitario; ed è in questo senso che il relatore si rivolge

ai colleghi di questa Assemblea, nella convinzione che il provvedimento, pur con i suoi limiti, dia una risposta positiva al complesso dei problemi che stanno al nostro esame, positiva per quello che essa significa in se stessa e per il valore politico che assume in una prospettiva di riforma dell'università o, se non si vuol dire di riforma, di politica per l'università finalizzata ad affrontare con gradualità ma con organicità i problemi che da essa emergono e che ne condizionano gravemente, in quanto non risolti, l'alta e insostituibile funzione.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il Ministro della pubblica istruzione.

\* **VALITUTTI**, *ministro della pubblica istruzione.* Signor Presidente, onorevoli senatori, compio in primo luogo il dovere di ringraziare il relatore sul disegno di legge, senatore Buzzi, per la sua alacrità, solo pari alla sua lucidità della quale or ora ha dato nuovo esempio; ringrazio altresì il presidente della Commissione pubblica istruzione, senatore Faedo, nocchiero tanto saggio quanto fermo della navigazione del disegno di legge, tanto rapida quanto densa di rischi e perciò bisognosa di esperienza e di energia. In secondo luogo, ringrazio tutti gli onorevoli senatori che sono intervenuti nel dibattito che è stato veloce, ma insieme attento ed approfondito; ringrazio vivamente sia coloro che hanno consentito, sia coloro che hanno dissentito. Voglio dire subito che non pochi dissensi manifestati in questo dibattito hanno avuto eco e risonanza nel mio pensiero e nel mio sentimento, ma, essendo convinto che quello che di positivo è contenuto in questo disegno di legge superi il negativo, ritengo di non poter evitare di far cadere su di me l'ondata delle riprovazioni che colpiscono le parti negative di questo disegno di legge, come tributo che mi è imposto di pagare per tentare, nei limiti del mio potere, di condurre in porto e in salvo il positivo del disegno di legge.

In questa vicenda mi sono dovuto imporre di fare anche la parte del Cireneo; invidio il senatore Spadolini per il fatto che le vicende politico-parlamentari gli hanno risparmiato questa parte; ma credo di rendergli omaggio

nel dirgli che sono convinto che se egli fosse stato al mio posto si sarebbe anche lui assunto questa parte, che in certe circostanze è tanto più doverosa quanto più è ingloriosa. Per rendere interamente omaggio al senatore Spadolini desidero aggiungere che se i fati avessero posto me al suo posto e lui al mio probabilmente non lo avrei risparmiato, come egli non ha risparmiato me, non per il fatto che, senatore Spadolini, siamo tutti creature umane, ma per una ragione più vera e più profonda: per il fatto, cioè, che sono diverse le posizioni e i ruoli di chi sta a contemplare i giochi olimpici ed ha l'occhio acuto per cogliere i cedimenti dell'atleta e di chi, viceversa, partecipa ai giochi.

Nessuno più di me, per aver sofferto personalmente il travaglio della formazione di questo disegno di legge e per averlo dovuto difendere a prezzo di sangue (beninteso, in senso ideale) negli insidiati passi nei due rami del Parlamento, sa bene che in questo disegno di legge ci sono non poche e non lievi ombre; ma so anche che queste sono l'inevitabile contorno della luce, della sua luce.

So anche che se questo disegno di legge diventerà legge io sarò ricordato e crocifisso per le sue ombre e non esaltato per la sua luce. Ma ho sempre saputo fin dall'inizio di questa vicenda che avrei dovuto pagare questo prezzo.

Ieri il senatore Pedini, che vivamente ringrazio per i suoi cortesi apprezzamenti, ha voluto dire che questo disegno di legge va sotto il nome di Valitutti per notare esattamente che non è attribuibile a me. Lo ha detto anche il senatore Mezzapesa. Tra poco io tenterò di dare il mio personale contributo alla « devalituttizzazione » di questo disegno di legge; ma intanto voglio assicurare il senatore Pedini dicendogli che, purtroppo, questo testo, se andrà in porto, continuerà ad essere chiamato inesattamente « Valitutti », ovviamente non per dirne bene, ma per dirne tutto il male possibile, del quale io sono esattamente conscio. Perciò non ho voluto compiere un semplice rito di cortesia ringraziando anche quegli onorevoli senatori che hanno posto una particolare cura nel farmi vieppiù sentire i limiti ed i difetti di questo provvedimento. La sola differenza tra me e loro

sta in ciò: essi non sanno, ma io so, credo almeno di sapere, che si doveva e si deve pagare il prezzo di questi limiti e difetti per permettere al presente disegno di legge di tentare la realizzazione di quella svolta nella nostra politica universitaria alla quale si è riferito benignamente ieri il senatore Spadaccia.

Non so dire se il senatore Spadaccia abbia avuto anche ragione nel dire che, discutendo questo disegno di legge, le Commissioni parlamentari si sono riappropriate di poteri già usurpati anche nel più recente passato dagli uffici-scuola dei partiti politici; ma posso e debbo dire, perchè ne sono testimone, che la discussione di questo disegno di legge è stata davvero una testimonianza esemplare di attiva e responsabile partecipazione del Parlamento alla redazione del testo del presente disegno di legge. Governo e Parlamento hanno collaborato con reciproca lealtà pari alla comune alacrità; nulla è stato deciso — mi preme dirlo — fuori del circuito tra Parlamento e Governo.

Secondo me è inesatto dire, come pure è stato detto, che il disegno di legge elaborato e presentato dal Governo è stato travolto e stravolto dal Parlamento e che ora ci troviamo alla presenza di un testo incomparabile con quello originario. Si favoleggia, onorevoli senatori, di una bellissima statua di Glauco, posta sulle rive dell'Egeo, del tempestoso Egeo, diventata alla fine la statua di un mostro irricognoscibile per le onde del mare che per secoli la batterono. Debbo obiettivamente dire che la statua di questo disegno di legge non era bellissima all'origine ed aggiungere che non è diventata mostruosa alla fine. Già i suoi lineamenti originari erano segnati da alcune imperfezioni che conoscevo perfettamente ed è giusto riconoscere che alcuni di questi segni, di queste imperfezioni sono stati cancellati dal Parlamento che perciò ha fatto opera migliorativa, ed altri viceversa sono stati aggiunti; ma, rinunciando a fare un vano bilancio tra i contributi migliorativi e i contributi peggiorativi dati dal Parlamento, si deve riconoscere — ed io in primo luogo riconosco per lealtà — che Governo e Parlamento hanno cooperato nel salvaguardare, nel rinsal-

dare la linea fondamentale del provvedimento, che vuole mettere fine ad una certa fase storica della nostra politica universitaria ed aprirne una nuova sul terreno più rischioso e scottante dei sistemi di reclutamento e di disciplina del personale docente.

Non nascondo — se lo nascondessi mi sentirei molto a disagio — che ho dovuto ingoiare qualche boccone amaro, ma non debbo neppure nascondere che in non pochi casi le due Commissioni parlamentari hanno offerto soluzioni preferibili a quelle proposte dal Governo; aggiungo che qualche volta mi sono trovato di fronte al quesito se per essere fedele ai principi a cui credo in materia universitaria mi convenisse rimanere al mio posto per portare avanti la legge o abbandonarlo. Se ora sono dinanzi a voi, onorevoli senatori, a difendere la legge è perchè ho riconosciuto che il mio dovere è di rimanere al mio posto, non per rinnegare i principi nei quali ho creduto e credo, ma per servirli, come sempre si servono i principi, sforzandosi di renderli il più possibile operativi nella realtà e non proclamandoli solennemente in solitudine.

L'armi, qua l'armi, combatterò, procomberò sol io! Ci sono momenti in cui veramente si deve combattere e procombere soli, ma questo quando è necessario farlo e non dirlo nella certezza che intanto ci sono altri che combattono e rischiano di procombere.

Debbo aggiungere, per finire su questo punto, che se questo testo giungerà indenne (ancora non lo sappiamo) nella sua attuale articolazione al porto della sua approvazione, pur se qui e là sfigurato o deturpato, serberà in sé non contraddetti nè neutralizzati quei principi che il Governo ha voluto affermare, redigendo il disegno originario, come principi da far valere nella nuova disciplina della docenza. Questi principi dovranno affrontare la lotta con la realtà, come tutti i principi che ispirano le discipline legislative, per permeare questa realtà e tentare di padroneggiarla e solo i fatui — e non credo di essere fra costoro — possono dire che vinceranno questa lotta.

È una lotta difficile, è una lotta rischiosa. Ora posso e debbo dire soltanto — e lo dico

fermamente — che fino ad ora il Parlamento ha accettato nell'essenziale questi principi e in taluni casi ha addirittura contribuito a dotarli di strumenti più idonei ad assecondarne l'azione nella realtà. Avrei desiderato che l'intesa tra Governo e Parlamento si fosse realizzata anche su altri punti, ma non direi la verità, che più conta in questo momento, se non aggiungessi che sono convinto che quella misura di intesa e di collaborazione che si è realizzata tra Parlamento e Governo permetterà alla legge di operare coerentemente in relazione a quei fini per i quali il Governo l'ha voluta, l'ha redatta e l'ha presentata al Parlamento.

Fatta questa doverosa premessa, devo adesso pronunciarmi sul merito e sul metodo della legge. Anche nel dibattito di ieri sera e di stanotte è stato obiettato al metodo prescelto che esso sarebbe addirittura incostituzionale: mi riferisco al metodo della legge delega.

Senatore Spadolini, tornato a casa, ieri sera a tarda ora, mi sono voluto andare a leggere il testo che lei ha citato di Costantino Mortati, il quale mette bene in luce quali sono i rischi di ogni legge delega: sono quelli o di essere troppo generica nell'enunciare i principi e i criteri a cui si deve ispirare il Governo nel dettare le leggi delegate o di essere troppo minuziosa e troppo analitica e perciò di snaturarsi come legge delega. Ma il Mortati mette in evidenza solo i rischi tecnici a cui sono esposte tutte le leggi delega. E proprio dal Mortati ho appreso che attualmente tutti i liberi Parlamenti europei, nelle materie che si fanno sempre più complesse, ricorrono allo strumento della legge delega. Proprio la patria del Parlamento, l'Inghilterra, dà l'esempio di avere oggi la più copiosa delle legislazioni delegate: cioè in Inghilterra è frequentissimo il ricorso alla delegazione legislativa.

È assolutamente inaccettabile l'argomento secondo il quale il ricorso alla legge delega in materia riguardante beni costituzionalmente garantiti, come il bene della libertà di insegnamento, sarebbe incostituzionale. Certamente, quando il Governo ricorre alla legge delega in materia di beni costituzionalmente garantiti e il Parlamento è chiamato,

come è chiamato, a pronunciarsi su una simile legge delega, ambedue, Governo e Parlamento, devono farsi carico di elaborare norme di delega che non rischino di colpire questi beni costituzionalmente garantiti. Questo certamente è un dovere morale e politico che incombe sul Governo che propone la legge delega e sul Parlamento che è chiamato eventualmente ad approvarla.

A me sembra che nelle norme di delega che sono state sottoposte a questo e all'altro ramo del Parlamento non ci siano rischi e pericoli tali da far temere che veramente si pretenda, da parte del Governo, di colpire beni tanto importanti come quelli della libertà dell'insegnamento e dell'autonomia delle nostre università, beni che sono costituzionalmente garantiti. Devo a questo punto ricordare al Senato della Repubblica che già in questa delicata materia della libertà di insegnamento, nel 1973 (io allora avevo l'onore di essere membro di questa alta Assemblea), si è ricorsi alla legge delega: mi riferisco alla legge delega n. 477 sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole pre-universitarie. Anche allora, senatore Spadolini, era investito da quella legge delega un bene costituzionalmente garantito, perchè l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento: è il grande solenne portone di apertura dell'articolo 33 della nostra Costituzione.

Ma allora, sia qui che nell'altro ramo del Parlamento, nessuno sollevò l'obiezione che quella legge potesse essere incostituzionale o politicamente inopportuna. D'altra parte si è compiuto un grande sforzo, sia in questo ramo del Parlamento che nell'altro, per dettagliare, per determinare con la massima precisione possibile la norma di delega, anzi l'insieme delle norme di delega. Questa è una valutazione che ho il dovere di sottoporre a questa alta Assemblea: secondo me si è ecceduto persino in questo sforzo.

Ieri sera il senatore Filetti diceva che in questo disegno di legge ci sono persino delle norme regolamentari ed io gli do ragione: si è andati tanto avanti nello sforzo — da me non contrastato, anzi assecondato — di dettagliare le norme di delega che si sono formulate proprio delle norme regolamenta-

ri, che stanno meglio nei regolamenti che non nelle leggi ordinarie. Non c'è quindi nessun timore, senatore Spadolini, per il fatto che il Governo sia ricorso alla legge delega; d'altra parte, c'è una norma di questa legge che prevede che le norme delegate saranno sottoposte alle due Commissioni competenti per materia del Senato e della Camera, per cui esistono le massime garanzie.

Il senatore Spadolini ha voluto congiungere la sua polemica sulla legge delega a quella contro il decreto-legge con cui è stata, in un primo e in un secondo tempo, concessa la proroga per lo *status* dei cosiddetti precari. Senatore Spadolini, è molto facile maramaldeggiare e lei ha maramaldeggiato contro questo decreto-legge. Nessuno più di me è consapevole della levità giuridica di quel provvedimento di legge, ma lei sa bene che fu un provvedimento imposto al Governo da una circostanza di forza maggiore: bisognava concedere la proroga e, nello stesso tempo, testimoniare la ferma volontà del Governo di affrontare finalmente il problema della sistemazione dei precari. Si ricorse ad un *monstrum* giuridico e certamente è tale quello identificato e denunciato dal senatore Spadolini, ma si giustificava per una ragione politica. Fummo quindi tutti consapevoli della mostruosità giuridica che si commetteva, ma ritenemmo che il vantaggio che si conseguiva fosse superiore allo svantaggio, che peraltro è rimasto puramente teorico, racchiuso nei decreti che sono decaduti (e si sapeva perfettamente che sarebbero decaduti) mentre nel frattempo avremmo tentato — come stiamo facendo — di portare in porto questa legge delega. Questo dovevo dire sul metodo.

Per quanto riguarda il merito, non avevo la scelta tra il provvedimento che qui è stato discusso e la riforma generale, che qualche volta scherzosamente ho chiamato la « riforma cosmica »; sapevo perfettamente che stava per sopraggiungere la data del 31 ottobre in cui sarebbero scaduti i contratti e gli assegni e perciò bisognava affrettarsi a predisporre un provvedimento idoneo ad affrontare e risolvere questo drammatico problema. Avevo piuttosto un'altra scelta: tra

questo disegno di legge ed un più ristretto disegno di legge, che il senatore Spadolini mi consigliò e che anche ieri sera ha qui difeso; ossia potevo scegliere tra un provvedimento limitato alla risoluzione del problema dei precari e un più ampio provvedimento che affrontasse il problema del riordinamento della docenza nella sua totalità. Questa scelta, almeno in teoria, era possibile ma, come ho avuto modo di spiegare (e ieri sera ha riferito il senatore Spadolini), in pratica non l'ho adottata perchè le forze politiche (meno due piccoli partiti, quelli ai quali ambedue apparteniamo) non la avrebbero approvata, e le leggi si devono approvare in Parlamento.

Prescindendo da ciò, devo confessare che meditatamente ho scelto, dopo una lunga e tormentata riflessione, la legge più ampia, proprio per non fare una legge di sanatoria, come ha detto ieri sera il senatore Chiarante. Se avessimo scelto un provvedimento certamente più facile, più semplice, più comodo, per la risoluzione del problema dei precari, avremmo fatto un'altra sanatoria, aggravando la situazione generale della nostra università. Io non posso però essere rimproverato di volontà riformatrice, senatore Spadolini. Ho voluto fare il riformatore e lei ha definito ambiziosa e provocatoria questa legge ma, secondo me, non è tale perchè da un certo punto di vista era necessitata e da un altro punto di vista è semmai volenterosa. Ho ritenuto infatti che si dovesse fare lo sforzo di cominciare a riformare la nostra università: questa è una legge di riforma, sia pure una legge di riforma che investe un particolare settore, che è quello della docenza. Non ho scelto io questo settore, ma lo ha scelto la storia dell'università italiana. Io non ho fatto altro che riconoscerlo perchè ho trovato sul tappeto questo problema della docenza.

Ripeto, potevo non affrontarlo, ma avrei dimostrato scarso coraggio: in primo luogo scarso coraggio intellettuale e in secondo luogo scarso coraggio politico. Ho voluto invece affrontare questo problema con questo provvedimento che si presenta con una sua organicità, anche se ha gravi limiti e difetti. Esso affronta il problema della docen-

za nella sua totalità e tenta di strutturare, come si dice ora con una cattiva parola, il mondo della docenza universitaria italiana, adottando il principio della pluralità. Abbiamo abbandonato il mito del docente unico, che oltre tutto è un mito antico. L'università viene dal docente unico e va verso il docente plurimo. Abbiamo voluto fare questa riforma introducendo il docente plurimo, quindi i professori ordinari, gli associati, i professori a contratto. Abbiamo voluto stabilire il principio che nell'università non si entra se non attraverso concorsi e, principalmente, attraverso giudizi idoneativi per quelle categorie che già hanno prestato e prestano servizio nella nostra università.

Onorevoli senatori, c'è una realtà che ci condiziona: non condiziona coloro che scelgono la rivoluzione, ma condiziona coloro che scelgono la riforma. Io sono un riformatore, non un rivoluzionario e questa realtà che ci condiziona è una realtà umana, che deve essere conosciuta anche politicamente, è una realtà di migliaia di persone che comunque hanno prestato servizio nella università. Mi è stato detto: ma perchè non si applica la norma contenuta nell'articolo 97 della Costituzione, secondo cui si accede ai pubblici impieghi mediante concorso? Sostanzialmente noi abbiamo voluto non disattendere questa norma, che è stata disattesa nell'università italiana per decenni, perchè anche per coloro che hanno prestato e prestano servizio nell'università è stato previsto un giudizio idoneativo. Ci sono coloro che dicono che siamo stati lassisti e tuttavia sono proprio, come ha notato esattamente il senatore Mezzapesa, coloro che dovranno gestire tale giudizio idoneativo, sono gli ordinari, i professori che sono nel rango più alto della nostra università, che dovranno esaminare, giudicare sia i precari che i professori incaricati, stabilizzati e gli assistenti. Saranno essi a giudicarli, a valutarli.

Questo perciò è un punto veramente caratterizzante del disegno di legge che stiamo discutendo. C'è l'affermazione di principio che oggi non si sale in cattedra se non attraverso un concorso ed io devo dare atto al senatore Spadolini, che è il più severo critico di questo disegno di legge e che ha il

merito di aver ristabilito la disciplina dei concorsi, che si sta espletando un concorso da lui bandito. Questa legge riafferma il principio della procedura concorsuale come via regolare per l'accesso alla cattedra.

Non dobbiamo selezionare solo gli alunni delle nostre università; non dobbiamo esigere che solo gli studenti siano preparati. Dobbiamo in primo luogo esigere che gli insegnanti, i docenti siano preparati e perciò che si sottopongano alle necessarie prove di idoneità. Non potevamo istituire i concorsi anche per coloro che già prestano servizio nell'università, ma abbiamo voluto affermare anche per loro il principio del giudizio idoneativo.

È stato detto che l'università con questo disegno di legge si chiude ai giovani per venti anni. Non è vero affatto: con questo disegno di legge si fa il primo serio sforzo di riaprire finalmente l'università ai giovani, perchè l'università è stata chiusa ai giovani dal 1969, quando si è abolita la libera docenza, quando si è leso l'istituto dell'assistente che era legato alla libera docenza. Poi ci sono stati i provvedimenti urgenti del 1973, i quali hanno ulteriormente chiuso, e più ermeticamente, l'università ai giovani, in quanto si è soppresso il ruolo dell'assistente, definitivamente, e si sono creati i precari.

Ricordo che in quel dibattito dissi: voi non volete il proletariato costituito dagli assistenti, ma istituire il sottoproletariato dei contrattisti, che oltre tutto tra quattro anni chiederanno giustamente di essere immessi nei ruoli.

Quindi l'università italiana è stata chiusa ai giovani ermeticamente e definitivamente con i provvedimenti urgenti del 1973. Da allora, infatti, c'è stato il fatale crearsi del precariato. Noi la riapriamo e non potremmo riaprirla, come stiamo facendo, prevedendo posti nuovi da mettere a concorso, senza sistemare coloro che in questi ultimi sei anni hanno prestato la loro opera nell'università.

L'assegno, la borsa di studio: qualcuno ieri sera nel dibattito ha detto che la borsa di studio ormai è premessa per l'aspettativa legittima di un posto. Ma chi ha operato questa alterazione della borsa di studio, se non proprio i provvedimenti urgenti del 1973?

**STANZANI GHEDINI.** Sono stati proprio quei provvedimenti.

**VALITUTTI**, *ministro della pubblica istruzione.* Infatti. Ma noi, senatore Stanzani Ghedini, in questo provvedimento restituivamo la borsa di studio alla sua autenticità di mezzo offerto ai giovani per perfezionarsi negli studi; pertanto diciamo che non sono previsti gli oneri previdenziali e che le borse di studio comunque non sono rinnovabili. Non è contestabile perciò, a mio avviso, questo intento coerente del disegno di legge di riaprire l'università ai giovani. C'è, senatore Ulianich, anche l'inizio di una programmazione, perchè i nuovi concorsi per i posti freschi sono programmati nello spazio di un decennio.

Ho già parlato dell'articolazione del corpo docente, che è un elemento caratterizzante di questo disegno di legge. Devo aggiungere che per la prima volta nella nostra legislazione entra l'istituto del professore a contratto, con cui si cerca di impedire che l'università si chiuda in se stessa come corporazione. Con l'istituzione del docente a contratto si apre l'università alla società circostante.

Devo dire in proposito che ieri sera ho molto apprezzato quello che ha detto il senatore Bompiani, cioè che ogni facoltà comunica con la società in cui opera e che la circonda, ma sono diversi i modi di comunicazione di ogni facoltà con la società circostante: una facoltà di lettere comunica anch'essa con la società in cui opera, ma i modi con cui essa comunica con la società circostante non sono assimilabili a quelli con cui comunica una facoltà di medicina.

Il senatore Spadolini, a proposito della professionalizzazione delle facoltà o dei dipartimenti, ha fatto delle osservazioni che devono richiamare tutta la nostra attenzione. Però giustamente il senatore Bompiani ha osservato che dobbiamo esaminare il problema, che è serio, facoltà per facoltà, perchè i modi di comunicazione con la società circostante di ogni facoltà sono differenziati. C'è il rischio che, adottando la stessa disciplina, una facoltà si inaridisca proprio nel suo canale di comunicazione con la società circostante. Vi è, come ulteriore elemento caratterizzante

di questo disegno di legge, il pieno recupero della ricerca scientifica nella istituzione universitaria; recupero che si effettua non soltanto con l'aumento degli stanziamenti e la riforma dei meccanismi della ricerca scientifica in sede universitaria, ma con l'istituzione del dottorato di ricerca. Il dottorato di ricerca, secondo la mia personale valutazione, è senza dubbio uno degli elementi più qualificanti di questo disegno di legge. Sono ben consapevole delle responsabilità che incombono al Ministro della pubblica istruzione — chiunque lo sia quando si faranno le norme delegate —, al consiglio universitario nazionale e in generale a tutto il complesso dell'università italiana. È una istituzione nuova che secondo la mia personale valutazione si imponeva nell'università nel nostro tempo e nel nostro paese. Dirò alla fine che noi abbiamo la realtà di quella che si chiama l'università di massa, la quale proprio per la sua stessa natura è sollecitata a recuperare in alto quello che necessariamente deve perdere in basso. E il dottorato di ricerca è proprio un modo di recuperare in alto quello che la nostra università ha già perduto in basso.

È una riforma semmai in ritardo ma che per ciò stesso era indifferibile. È stata criticata anche la norma relativa alla istituzione dipartimentale. Io non sono il più qualificato a difenderla perchè non la volevo e devo dirvi le ragioni per cui non la volevo. Nel testo originario del disegno di legge che fu sottoposto al consiglio universitario nazionale era previsto anche l'esperimento del dipartimento: in forme più caute, in forme più circospette, ma era previsto. Peraltro mi convinsi che questa innovazione si dovesse introdurre nella legge sulle strutture, legge che secondo me dovrà essere preparata sollecitamente. Per una ragione politica si è dovuta anticipare questa norma. Io ne conosco i limiti e anche i pericoli. Vi voglio risparmiare, perchè vi tedierei, la lettura di una relazione che mi sono fatto inviare proprio per questo dibattito dal rettore dell'università della Calabria (poichè ricordiamo che c'è una nostra università che ha istituzionalizzato non in forme indebite ma legittime l'istituto del dipartimento: l'articolo 11 dello statuto dell'università della Calabria prevede il diparti-

mento come organo). È una relazione molto istruttiva che io farò pubblicare e diffondere perchè mette in luce i pregi della sperimentazione ormai novennale, ma ne mette in luce anche i rischi, i gravi limiti. È quindi un documento su cui bisogna riflettere, che io, ripeto, farò pubblicare e diffondere nelle università italiane perchè proprio questa norma sulla sperimentazione dipartimentale deve essere applicata con la consapevolezza dei frutti di una esperienza che è in corso nel nostro paese praticamente da nove anni.

Da questa relazione si apprende, ad esempio, che il dipartimento nelle facoltà tecnico-scientifiche rende assai più servizi che nelle facoltà umanistiche e che nelle facoltà umanistiche, se si vuole di partimentalizzarle, lo si deve fare con altri criteri, ad esempio per problemi e non per affinità di materie; vi è fatta anche la critica ed è messa in rilievo l'esperienza degli organi di governo del dipartimento, che è quanto mai utile.

Come dicevo, non volevo questa norma: l'ho accettata; ma, proprio perchè in questo paese non si sperimenta mai nulla, c'è sempre il rifiuto del nuovo — che lo dica un restauratore e un conservatore come me non è sospetto — c'è la paura, il timore del nuovo e perciò di sperimentare il nuovo, ritengo che dobbiamo accogliere questa norma con fiducia e coraggio e, naturalmente, preparandoci ad attuarla con senso di responsabilità e senza perdere i contatti con la realtà.

Devo a questo punto concordare con il senatore Spitella che ieri sera ha elencato esattamente i provvedimenti che bisogna accingersi a preparare e a presentare al Parlamento, per andare avanti sul cammino della riforma delle nostre università. Sono perfettamente d'accordo con lui: penso che il primo provvedimento dovrà essere quello relativo agli ordinamenti, quello relativo alle strutture; ma voglio dire a questo punto che sono convinto che la legge sulle strutture si possa più propriamente intitolare « legge sui modi, sui fini e sui procedimenti dell'autonomia universitaria », perchè le strutture, sia pure con vincoli che ci sono imposti dal valore legale dei titoli di studio e con verifiche previste dalla legge, da affidare a determinati organi, devono essere inventate dal potere d'au-

tonomia delle singole università. Concepisco perciò la legge sulle strutture come legge di disciplina dell'esercizio, dei limiti, dei fini, dei procedimenti dell'autonomia universitaria. Le leggi precedenti, che sono state ieri sera ricordate dal senatore Chiarante, sotto il profilo del rispetto effettivo dell'autonomia erano ugualmente manchevoli e perciò sotto questo profilo esposte al vizio della loro incostituzionalità. Quelle erano ancora progettazioni di tipo napoleonico: progettavano le strutture dall'alto e quindi le calavano autoritariamente nella realtà delle nostre istituzioni universitarie.

Un'altra legge che è già pronta e che è già stata sottoposta al parere del consiglio universitario nazionale è quella relativa al diritto allo studio: perciò è una legge sugli studenti. Un'altra legge che ho già preannunciato al Presidente del Consiglio, e che secondo me, come semplice cittadino e studioso, al di là dell'attuale fase della mia vita, è una legge necessaria, è quella per l'unificazione della ricerca in sede universitaria; è, sì, l'istituzione di un ministero: *entia non sunt multiplicanda sine necessitate*, ma in questo caso un ministero per la ricerca scientifica dell'università si giustificerebbe per la sua opportunità.

C'è infine la riforma della facoltà di medicina; credo di poter presentare, prima che il Governo concluda il suo ciclo, il disegno di legge per la riforma di questa facoltà. Ieri il senatore Bompiani diceva — e consento perfettamente con lui — che dobbiamo valorizzare la consapevolezza della differenziazione delle varie facoltà. Un errore che a parer mio è stato ripetutamente commesso negli scorsi anni è stato quello di pensare alla riforma della università, come se in concreto esistesse « l'università ». Ho già citato in altra occasione quello che diceva Hegel a proposito della frutta: non esiste la frutta, esistono le ciliege, le pere, le mele, ma la frutta è una astrazione. Ebbene, l'università è pressappoco un'astrazione: la signora Università non la incontriamo per le strade; incontriamo, invece, le facoltà. Bisogna riacquistare il senso della differenziazione e valorizzarlo; sarò lieto di presentare un disegno di legge di riforma della facoltà di medicina che, oltre

tutto, ci è imposto dai nostri doveri nei confronti della Comunità europea di cui facciamo parte. C'è una direttiva della Comunità che ci ingiunge di affrontare la riforma della facoltà di medicina, e siamo già ritardatari. Devo aggiungere — credo che questo piacerà al senatore Bompiani — che i nostri studi di medicina e i loro ordinamenti sono i più arcaici che esistano in Europa, dove, naturalmente, sono costituite regolari facoltà mediche. Ma giustamente il senatore Pedini aggiungeva ieri sera nel suo appassionato intervento che non basta riformare nell'università, bisogna riformare anche fuori dall'università, perchè ci sono riforme che condizionano la serietà degli studi universitari: la riforma dell'esame di Stato. Infatti si entra nell'università attraverso l'esame. Uno dei fattori del decadimento dell'università italiana e degli studi nell'università italiana bisogna ravvisarlo proprio nel declino dell'esame di Stato.

Abbiamo un esame di Stato che non ha più virtù filtranti. Mi si è rimproverato di voler essere il Ministro delle bocciature: lo nego; sono convinto perfettamente che la scuola non deve proporsi di bocciare. Il fine della scuola è quello di educare, di portare i giovani ad un certo grado di cultura; questo è il fine della scuola, cioè quello di insegnare; però non è neanche quello di approvare. Non si può nè volere che la scuola si proponga il fine di bocciare, nè volere che si proponga il fine di approvare a tutti i costi. Ripeto: funzione della scuola è quella di aiutare i giovani a raggiungere un certo grado di cultura. Quando i giovani non riescono, bisogna riconoscerlo. La bocciatura non è un fine; è semplicemente una conseguenza. Noi abbiamo l'esperienza del *baccalaureat* francese che boccia, lasciatemelo dire, in media dal 65 al 70 per cento di candidati; noi abbiamo l'esame di Stato che se non fosse caratterizzato anche dalla presenza dei privatisti che offrono generosamente il loro sangue alla bocciatura, approverebbe il cento per cento; quindi sono esami-sanatoria. Pertanto bisogna fare la riforma dell'esame di Stato, come bisogna fare la riforma anche degli accessi alle facoltà. D'altra parte devo dare atto che i progetti di riforma tanto della scuola secondaria superiore, quanto dell'università prevedevano già la restrizione degli accessi, con

il criterio della coerenza; cioè, secondo quei progetti, si dovrebbero iscrivere all'università soltanto coloro che abbiano compiuto studi coerenti nelle scuole secondarie superiori, salvo il diritto di fare esami di ammissione per facoltà non coerenti.

Adesso, terminando, devo dare il mio piccolo contributo alla « devalituttizzazione » della legge. Quando sento che alcuni chiamano questa legge « Valitutti », senatore Pedini, un po' mi infastidisco perchè non è la legge « Valitutti ».

P R E S I D E N T E . Ma nel nome suo, proprio per la dizione filologica, ci sono tutti!

V A L I T U T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Grazie, Presidente, lei mi rasserenava con questa spiegazione.

P R E S I D E N T E . Volevo ridistribuire le responsabilità.

V A L I T U T T I , *ministro della pubblica istruzione*. Grazie, Presidente. Ho fatto un piccolo tentativo di sintesi di soluzioni che erano già maturate.

Ha ragione il senatore Mezzapesa ed hanno ragione gli altri che lo hanno rilevato. Si tratta di soluzioni già maturate nel nostro terreno politico-culturale. Io credo di avere solo un piccolo merito: quello di aver capito che questa sintesi si poteva fare solo se si avesse avuto la modestia, non l'ambizione, senatore Spadolini, di circoscrivere un particolare oggetto della riforma.

Il senatore Chiarante, ieri, in una parte molto pregevole del suo discorso, ha fatto la storia del fallimento dei tentativi di riforma dal 1963 ad oggi; però non si è posto una domanda che io mi sono posto: perchè si è sempre fallito? Eppure ai fallimenti si è giunti nonostante la grande buona volontà da parte di tutti. So che il senatore Chiarante a questo punto è tentato di darmi una risposta scolastica, semplicemente scolastico-dottrina: la forza della conservazione, la forza delle classi dominanti. Questa sarebbe una risposta scolastica. La verità è che si è fallito, secondo me, nel tentare di riformare organicamente perchè tra le forze politiche, cia-

scuna delle quali aveva il suo retroterra culturale diverso, non si è potuto creare la possibilità di un serio colloquio. C'è stata una larga misura di incomunicabilità, senatore Chiarante. Fino a qualche anno fa tutti parlavamo linguaggi diversi e non comunicavamo tra di noi; ciò avveniva tanto più facilmente quanto più si aveva la pretesa di affrontare la riforma totale. Se ci fossimo limitati ad investire problemi particolari e diversi, forse la incomunicabilità di linguaggio avrebbe ceduto. Invece proprio per l'ambizione di fare la riforma totale questa incomunicabilità ha resistito tenacemente.

Ora, avendo scelto un oggetto particolare, ho avuto più facile il compito e devo dire a tutti quelli che hanno visto giustamente che questa non può chiamarsi la legge Valitutti che sono stato agevolato dal fatto storico, politico che c'è stato, sta per esserci, c'è in atto un momento di maturazione della coscienza delle forze politiche verso le esigenze della scuola. Questo è un fatto positivo della nostra democrazia. Le varie forze politiche, pur avendo questi retroterra culturali diversi, stanno maturando la loro coscienza unitaria verso le indispensabili esigenze della scuola.

Voglio dire agli onorevoli senatori che in uno Stato democratico è giusto che ogni partito abbia il suo programma scolastico; non solo è giusto, ma è provvido, è fecondo. Però nei paesi democraticamente maturi c'è sempre un fondamentale accordo sui valori della scuola come istituzione educativa dei giovani per mezzo della cultura che è arte ed è scienza; arte e scienza che hanno il loro sviluppo storico. Mi pare di poter dire che veramente questo disegno di legge sta facendo il suo cammino, non difficile, non così rischioso come le precedenti riforme, perchè c'è questo fatto storico-politico della maturazione della coscienza dei partiti verso le esigenze della scuola.

Ho fatto lo sforzo di capire questo momento di maturazione e di tradurlo in queste norme.

Onorevoli senatori, ho già abusato della vostra pazienza. Vi chiedo scusa della lunga attenzione che vi ho imposto per le ragioni che or ora vi ho esposto. Raccomando l'approvazione di questo disegno di legge nella

sicurezza — devo dirlo anche per quanti sono fuori di qui — che questa legge, se approvata, darà un piccolo contributo alla ricostruzione dell'università nel nostro paese. Non mi illudo — credo di averlo già detto — che questa legge possa risolvere i problemi dell'università italiana, però, se fosse approvata, avrebbe il pregio di mettere in essere uno dei suoi primi processi riformatori e così renderebbe più facile lo sforzo per avviare gli altri processi riformatori che dobbiamo desiderare e alla cui attuazione dobbiamo tutti proporci di dare la nostra collaborazione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora passare all'esame degli articoli.

S P A D A C C I A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, mentre il Ministro concludeva il suo intervento ci è stato distribuito uno stampato contenente numerosi emendamenti presentati dal Governo e dalla Commissione. È perfettamente legittimo che Commissione e Governo presentino anche all'ultimo momento degli emendamenti, però credo che, anche ai fini della speditezza dei nostri lavori (non possiamo illuderci di fare molto presto perchè dobbiamo esaminare numerosi articoli), sarebbe opportuno disporre del tempo necessario per esaminare i nuovi emendamenti. Forse snelliremmo la discussione successiva.

Quindi mi permetterei di chiedere una sospensione anche molto breve, di mezz'ora o di una ora (se si ritiene di doverla comprimere al massimo anche solo di mezz'ora) per avere il tempo di capire la collocazione, la portata e gli effetti dei nuovi emendamenti presentati.

P R E S I D E N T E . Se lei avesse avuto la pazienza di lasciarmi terminare, prima della sua richiesta, le cose che andavo dicendo, avrebbe constatato, come spero ora constaterà, la possibilità di conciliare la sua richiesta con la necessità di procedere, dove è possibile, speditamente.

Mi riferisco ai primi tre articoli. Ho esaminato (naturalmente lo potevo fare dato che avevo fiducia in quello che stava dicendo, ma in parte l'ho sentito, il ministro Valitutti) tutti questi emendamenti, anche quelli presentati dal Governo, in realtà con una calligrafia talvolta illeggibile (non mi riferisco alla sua, onorevole Ministro) e non sempre con l'ubicazione perfetta, sicchè qualche volta mi domandavo anch'io: conviene rimandare alla prossima settimana l'esame di questi emendamenti o no? Ma ho visto che con un poco di pazienza, collega Spadaccia, si può arrivare a capo anche di queste difficoltà.

A questo momento io li ho già collocati tutti come andavano collocati; credo che si potrebbe, per quanto mi riguarda, iniziare il dibattito. Comunque proprio questo esame mi porta a constatare che all'articolo 1 ci sono solo due emendamenti del senatore Spadolini, all'articolo 2 uno della Commissione ed uno dei senatori Stanziani e Spadaccia, all'articolo 3 due emendamenti, uno dei senatori Saporito e Ripamonti ed uno del Governo. Poi, all'articolo 4, le cose cominciano a mutare.

Quindi propongo che noi cominciamo l'esame degli articoli 1, 2 e 3; se, al termine dell'articolo 3, il senatore Spadaccia o altri con lui insisteranno nella richiesta, sarà mio dovere considerarla con attenzione.

Vi sono difficoltà?

SPADACCIA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Allora facciamo un piccolo rodaggio per vedere lo spirito dell'Assemblea.

Passiamo all'esame degli articoli. Si dia lettura dell'articolo 1.

GIOVANNETTI, segretario:

Art. 1.

*(Termini per l'emanazione delle norme delegate e di un testo unico)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro quattro mesi dalla da-

ta di entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della docenza universitaria e per la revisione dello stato giuridico del personale docente delle università, con la osservanza dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli seguenti.

Il Governo della Repubblica è delegato a raccogliere e coordinare in un testo unico, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico del personale docente delle università, apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

GIOVANNETTI, segretario:

*Sopprimere il primo comma.*

1.1 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,  
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

*Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « sempre nell'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge ».*

1.2 SPADOLINI, GUALTIERI, MINEO,  
PINTO, VENANZETTI, VISENTINI

SPADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPADOLINI. Signor Presidente, illustro contemporaneamente il primo ed il secondo emendamento, perchè si legano intimamente, si ricollegano all'impostazione di fondo del Gruppo repubblicano circa l'opportunità, e dentro certi limiti la costituzionalità, del ricorso alla delega.

Debbo dire che la lettura notturna del professor Mortati fatta dal Ministro non ha introdotto nella sua replica nessun elemento che possa correggere la severa critica che io, in documenti separati, al Presidente del Consiglio ed al Ministro, fin dall'inizio ho fatto

di questo ricorso alla legge-delega, non in assoluto o in astratto, ma in quanto alla legge-delega non segue nessuna riforma e quindi è una delega per il riordinamento della docenza universitaria sulla base dello stato esistente, razionalizzato o così si presume.

Ora, nella confusione fra una delega e la mancanza di qualunque prospettiva riformatrice, il riordinamento delle carriere diventa quasi tutto. Onorevole Presidente, lei che conosce bene la vita universitaria sa che quando si riordinano le carriere, nella attuale università (perchè questa rimane integralmente in piedi in quanto manca un'ipotesi riformatrice), i problemi della libertà di ricerca e di insegnamento riaffiorano sempre. Faccio il caso di un articolo di questo testo, sul quale avevo presentato un emendamento in Commissione che la Democrazia cristiana e il relatore hanno accolto in modo assai parziale, per me del tutto insoddisfacente: quello del docente amovibile che può essere spostato ad un'altra materia col suo consenso (io avevo presentato un emendamento per dire « su sua richiesta »). Questo emendamento non è stato accolto.

Ora, « col suo consenso », lei mi insegna, nel clima dell'assemblearismo dipartimentale cui si va incontro attraverso la sperimentazione incontrollata ed incontrollabile dei dipartimenti può dire tutto e il contrario di tutto. Solo la richiesta formale del professore di cambiare materia garantiva un valore costituzionale irrinunciabile quale la libertà di insegnamento e di ricerca. Ecco dove la delega, aggiunta ad articoli così regolamentari, specifici, precettivi (non si capisce perchè ci debba essere quel testo che non c'era nel provvedimento iniziale del Governo, perchè sono tutte perle che ha aggiunto la Camera: la parte certamente più discutibile e più opinabile è quella che deriva dall'apporto della Camera perchè questa clausola non ricordo che esistesse nell'iniziale progetto governativo) tocca per esempio un valore costituzionalmente garantito qual è la libertà di ricerca e di insegnamento, in una formula così insoddisfacente che già il collega relatore ne ha proposta una che è certo meno grave di quella iniziale ma che non accetta la nostra ipotesi della richiesta del professore che, se non altro, salvaguardava il diritto all'insegnamento.

Non si può sostenere che questa legge-delega (lo stesso Ministro, replicando alla Camera, ammise che c'erano norme delegate che diventarono deleganti, tanto la Camera aveva confuso le cose) sia paragonabile alla delega sullo stato giuridico degli insegnanti della scuola secondaria e media cui si riferiva per il 1974 il Ministro. In trent'anni di legislazione sull'università nessun Governo ha pensato di ricorrere alla delega, da De Gasperi a Moro; il collega Pedini ieri ha risvegliato la mia memoria sul fatto che ci fu una proposta circa il suo testo legislativo, prima di pensare al decreto, di legge-delega per il riordinamento della docenza che i colleghi comunisti combatterono, essendo partecipi allora della maggioranza.

Una legge-delega, nel 1978, essendo contemporaneo un testo di riforma generale, aveva un senso ed una giustificazione ben maggiori che nel 1979-80, mancando ogni testo di riferimento: infatti, nessuno vorrà credere che due articoli scritti all'ultimo momento, neanche presentati dal Governo, ma aggiunti dalla Camera, che si dichiarano sperimentazione dipartimentale e dottorato di ricerca siano la riforma. Questi contrabbandano degli spezzoni riformatori in una legge che rimane una legge di stato giuridico nel suo insieme e che ripercorre le tracce del decreto Pedini, con qualche peggioramento ma che, ha ragione il Ministro, in gran parte è il decreto Pedini, attraverso una rielaborazione ed una trasformazione successive.

Quindi, proponiamo la soppressione del primo comma, in omaggio alla nostra filosofia della riforma universitaria, che deve spettare al Parlamento. Potremmo ammettere una delega per casi specifici, per esempio economici, e questo nessuno lo discute: c'era già nel decreto Pedini la delega al Governo per stabilire gli stipendi, ma il bello è che poi qui non ci sono gli stipendi e non si capisce assolutamente cosa avranno i professori universitari. Pertanto la delega c'è sui grandi principi e non sulle cose finanziarie, dove sarebbe legittima e fondata.

Noi non diciamo in assoluto che non ci possano essere parti di una legge sulla docenza universitaria che non siano delegabili al Governo ma contestiamo il titolo stesso della rubrica, cioè legge-delega per il riordi-

namento della docenza, che non segue a nessuna riforma e che obbedisce alla legislazione vigente. È qui che si giustifica il secondo emendamento nostro. Il comma secondo parla di un testo unico che deve fondere, entro due anni, « le norme di cui al precedente comma con tutte le altre attinenti allo stato giuridico . . . apportando le modificazioni alle norme vigenti richieste dal loro coordinamento ». Cosa vuol dire: « apportando le modificazioni »? Ho proposto di aggiungere: « sempre nell'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge », il che può sembrare tautologico, ma non lo è neanche tanto . . .

**VALITUTTI**, *ministro della pubblica istruzione*. È una formula rituale.

**SPADOLINI**. È una formula rituale rispetto ad una delega di quattro mesi. Faccio osservare per il comma primo che in Commissione parecchi senatori chiesero che fossero almeno sei mesi; dato anche il clima politico che viviamo, un motivo di prudenza poteva indurre a stabilire sei mesi. Viceversa si è stabilito quattro mesi e tale stakanovismo dei quattro mesi mi fa supporre che il Ministro aveva già pensato a costituire la commissione della delega, indipendentemente anche dal voto del Senato, dandolo per scontato. Infatti se egli ha già pensato alla commissione della delega, e forse l'ha già insediata, allora è chiaro che i tempi sono più brevi; se deve invece aspettare ancora il voto del Senato e quello dell'altro ramo del Parlamento, nessuno può pensare seriamente che in quattro mesi si possa attuare una delega di questa ampiezza, di questa indeterminatezza, di questa genericità, di questa vastità con la serietà dovuta alla materia.

Quindi, raccomando, dato che la vasta maggioranza che sostiene questo provvedimento respingerà il primo degli emendamenti presentati dal Partito repubblicano, di riflettere sul secondo affinché, una volta accettata la logica che noi non accettiamo e contro la quale votiamo, ma che comunque certamente prevarrà, come è prevalsa in

Commissione, si salvaguardi almeno l'osservanza dei principi direttivi anche per il testo unico che, essendo destinato ad essere emanato tra due anni, lo sarà certamente in un clima politico insondabile e imprevedibile.

**PRESIDENTE**. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

**BUZZI**, *relatore*. Gli emendamenti presentati dal senatore Spadolini sono nella linea della posizione politica che egli ampiamente ha illustrato. Devo dire no ai due emendamenti che sono evidentemente collegati fra di loro, perchè il mantenimento della disposizione relativa alla compilazione del testo unico fa poi riferimento alla legge precettiva che evidentemente dovrebbe contenere i criteri direttivi di cui si fa esplicita menzione.

Abolendo però il primo comma, la legge cambia completamente e diventa da legge delega legge precettiva.

**SPADOLINI**. Preciso che l'emendamento 1.2 è subordinato rispetto all'1.1.

**BUZZI**, *relatore*. Senatore Spadolini, con il secondo emendamento si propone di aggiungere alla fine del secondo comma: « sempre nell'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge ». Se questo è riferito soltanto all'azione di elaborazione del testo unico il discorso si riduce. Non vedo però la necessità di questo riferimento, perchè la dizione: « principi e criteri direttivi » è proprio quella della delega. Il testo unico invece è riferito non soltanto alle materie della delega, ma a tutta la legislazione che in parte deve essere coordinata ed in parte esigerà anche delle abrogazioni.

Se lei lo intende come un emendamento subordinato, non credo che ci sia una obiezione di natura pregiudiziale; si potrebbe cioè anche accettare, ma comunque mi sembra pleonastico.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere.

**V A L I T U T T I**, *ministro della pubblica istruzione*. Signor Presidente, sono contrario al primo emendamento per ragioni ovvie, perchè la sua accettazione provocherebbe la demolizione della legge delega. Sono contrario anche al secondo emendamento, e ne sono rammaricato, perchè è del tutto superfluo.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Spadolini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Spadolini e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

**B U Z I O**, *segretario*:

#### Art. 2.

*(Procedura per l'emanazione delle norme delegate e del testo unico)*

Le norme delegate e il testo unico di cui all'articolo 1 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il parere delle Commissioni permanenti delle due Camere competenti in materia.

Il Governo della Repubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, invia alle Commissioni di cui al comma precedente, per la formulazione del parere, il testo delle norme delegate.

**P R E S I D E N T E .** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

**B U Z I O**, *segretario*:

*Al secondo comma, sostituire la parola: « invia », con le altre: « trasmette alle Camere per l'assegnazione ».*

2.1

LA COMMISSIONE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

« Nel caso che il parere delle Commissioni sia totalmente o parzialmente negativo, il Governo ha l'obbligo di riferire, entro 20 giorni, alle Camere sulle soluzioni che intende adottare nell'esercizio della funzione legislativa delegata. Nel caso che le comunicazioni non siano approvate, la delega si intende revocata ».

2.2

STANZANI GHEDINI, SPADACCIA

**B U Z Z I**, *relatore*. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**B U Z Z I**, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento da noi presentato è prettamente di natura tecnica perchè sostituisce alla parola: « invia » le altre: « trasmette alle Camere per l'assegnazione ». Vi è tuttavia una questione di un certo valore perchè le Commissioni non sono naturalmente soggetto che possa avere relazioni o rapporti con l'altra Camera o con l'Esecutivo.

**P R E S I D E N T E .** Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento presentato dalla Commissione.

**V A L I T U T T I**, *ministro della pubblica istruzione*. Sono d'accordo con la Commissione.

**S P A D A C C I A**. Domando di parlare.

**P R E S I D E N T E .** Ne ha facoltà.

**S P A D A C C I A**. Signor Presidente, l'emendamento 2.2, da noi proposto, è rivol-

to a precisare l'iter del ritorno alle Camere dei decreti delegati, dopo l'esame da parte delle Commissioni. Il nostro emendamento presuppone un primo esame preliminare da parte delle Commissioni: nel caso di parere negativo, il Governo, entro 20 giorni, deve riferire alle Camere sulle soluzioni che intende adottare nell'esercizio della funzione legislativa delegata. Abbiamo adottato il plurale sia per quanto riguarda le Commissioni sia per quanto riguarda le Camere, coordinandoci con l'emendamento precedente, presentato dalla Commissione e illustrato dal relatore.

L'ultima parte dell'emendamento prevede che, nel caso che le comunicazioni del Governo non siano approvate (da tutte e due le Camere o da una di esse), la delega si intende revocata. Su questo punto alla Camera c'era stata una certa discussione; una formulazione analoga era stata rifiutata dalla Presidenza (lo dico molto lealmente, signor Presidente), perchè riguardava la revoca della delega. Però, nell'emendamento che era stato lì presentato, il procedimento era relativo — mi sembra — al parere negativo espresso dalla Commissione.

Con la nostra formulazione (si tratterebbe del voto negativo di una o di tutte e due le Camere) credo che non dovrebbero esserci eccezioni di carattere costituzionale.

Dico subito che, se da parte della Presidenza ci fossero dei rilievi a questo proposito, sarei disposto a far cadere l'ultimo periodo del nostro emendamento, mantenendo il resto che è rivolto appunto a precisare comunque l'iter di riferimento, da parte del Governo, alle due Camere sull'esercizio dei suoi poteri delegati.

Perchè questa preoccupazione, signor Presidente? Come abbiamo spiegato ieri nei nostri interventi, a differenza del Gruppo repubblicano, abbiamo aderito al principio della legge di delega. Però è indiscutibile che ci troviamo di fronte ad alcuni principi delegati che, nell'indirizzo dato al Governo, sono estremamente generici. Credo che in alcuni casi e per alcuni istituti siamo molto al di qua di una legislazione quadro per il Governo, che deve poi tradurre questi istituti in norme legislative.

È vero che in altri settori, come ha ricordato il ministro Valitutti, c'è stato l'eccesso opposto, cioè si è andati al di là addirittura di una scelta legislativa minuziosa e si è giunti perfino (non credo che si sia arrivati a questo punto, ma può esservi il sospetto), in qualche istituto secondario, a travalicare le funzioni proprie dei regolamenti.

Non c'è alcun dubbio, però, che in alcune questioni, in particolar modo per quanto riguarda le sperimentazioni dei dipartimenti, il tempo pieno e il tempo definito, tutta la materia del trattamento economico, i poteri del consiglio universitario nazionale (sappiamo come è nato il consiglio universitario nazionale; quando arrivò alla Camera abbiamo espresso in quella sede delle serie riserve per i criteri con cui era formato, in quanto, proprio perchè sarebbe stato imperniato sulle facoltà, avrebbe tagliato fuori tutta una serie di aree culturali del nostro mondo universitario scientifico, cosa che si è puntualmente verificata soprattutto per le facoltà che si continuano a definire scientifiche) ci sia una dilatazione dei poteri legislativi delegati al Governo.

La seconda considerazione, signor Ministro, è che noi non possiamo ignorare — e ne abbiamo trattato anche in questi giorni alla Camera e al Senato — che queste norme saranno fatte nei Ministeri da funzionari o da membri di commissione che saranno letteralmente assediati dalla pressione degli interessi corporativi. Io quindi qui mi rivolgo francamente (siccome non abbiamo, come ho detto, su questa legge alcun intento ostruzionistico, ma semmai l'intento di migliorarla) innanzitutto al Governo, mi rivolgo al relatore e al presidente della Commissione, a tutti i Gruppi e alle forze politiche perchè prendano in considerazione l'accoglimento di questo emendamento per la difesa stessa del Governo rispetto proprio alla pressione degli interessi corporativi che lo assedieranno nel momento dell'esercizio dei suoi poteri delegati. Vi è già il principio del riferimento alle Camere. Il senatore Spadolini ieri ha fatto dell'ironia; ha detto che ogni volta che si è riferito alle Camere, in realtà poi la legge delegata ha fatto ugualmente il suo corso. Noi ci siamo allontanati nel proporre que-

sta soluzione dalle formulazioni adottate da altre leggi di delega, signor Presidente; abbiamo abbandonato il principio delle Commissioni bilaterali e intercamerali, e ristabilito e ripristinato in questo il potere delle Assemblee e delle loro Commissioni permanenti. E proprio per questo, per non dare la sensazione che si voglia in realtà utilizzare questa legge di delega per contraddire i principi e i criteri che in essa si sono voluti così faticosamente stabilire, io mi appello al Governo, alla Commissione e alle altre forze politiche perchè questo *iter* di riesame dei poteri delegati del Governo non è limitativo — ripeto — dei poteri dell'Esecutivo ma è posto a difesa e a tutela dell'Esecutivo stesso da quelle spinte, da quegli interessi corporativi che tutti sappiamo esistenti in una materia così delicata e in un settore così dissestato come quello dell'università.

P R E S I D E N T E . Senatore Spadaccia, vorrei farle osservare, per quanto riguarda il secondo periodo del suo emendamento, che, una volta data la delega e fissata nella legge anche la sua durata, durante tutto questo periodo il Governo ha il potere di esercitarla. Non è pertanto ammissibile la seconda parte del suo emendamento in quanto — ella stessa, mi pare, lo riconosce — la delega, conferita con legge, può essere revocata soltanto con un'altra legge. La Costituzione ci impedisce, infatti, di conferire ad atti diversi dalla legge, addirittura ad atti monocamerali, come è previsto nell'emendamento da lei presentato, la potestà di abrogare o modificare una legge.

Per questi motivi la pregherei di non insistere su questa parte del suo emendamento.

S P A D A C C I A . Signor Presidente, ritiro il secondo periodo dell'emendamento.

U L I A N I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

U L I A N I C H . Signor Presidente, unitamente ai colleghi Riccardelli, Maravalle, Boniver Margherita, Jannelli, La Valle, Ruhl Bonazzola Ada Valeria e Salvucci, presento

un sub-emendamento (2.2/1) al testo del senatore Spadaccia, nel senso di sostituire, alla quarta riga, alle parole: « alle Camere » le altre: « alle Commissioni stesse ».

P R E S I D E N T E . Vorrei osservare che le Commissioni hanno già dato il loro parere.

U L I A N I C H . Evidentemente, in seconda istanza.

P R E S I D E N T E . Invito il relatore ad esprimere il parere sugli emendamenti 2.2 e 2.2/1.

B U Z Z I , *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il secondo periodo, dell'emendamento 2.2, prendiamo atto che è stato ritirato e soprattutto delle considerazioni fatte dallo stesso Presidente. Per la prima parte facciamo rilevare che questa procedura, che obbligherebbe il Governo a riferire dopo venti giorni su un eventuale testo correttivo del precedente sulla base dei pareri espressi dalla Commissione — perchè questa sarebbe la sostanza — questo tornare dinanzi alle Commissioni sarebbe semplicemente un atto che allunga i tempi, senza un reale significato, perchè il momento significativo è quello in cui il Governo presenta le bozze di decreto delegato che vengono discusse dalle Commissioni competenti; successivamente il Governo farà una sintesi del parere delle due Commissioni dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. Potrebbe essere prevista doppia procedura per l'uno e per l'altro ramo, e allora i tempi diventano molto lunghi e non credo neanche produttivi, perchè siamo in una vicenda in cui evidentemente giocano ragioni politiche che portano il Governo a compiere una scelta e a tener conto del parere delle Commissioni o a non tenerne conto; non siamo ad un livello di approfondimento tecnico del problema, siamo ad un livello di uso della delega secondo criteri politici che siano evidentemente coerenti. D'altra parte, il conferimento della delega comporta che il Parlamento eserciti la sua sovranità in questo momento di controllo, nel senso di verificare se le scelte sono coerenti con i principi

e con i criteri. Non è che la Commissione parlamentare possa sostituirsi all'Esecutivo nella formulazione della norma delegata; diversamente, non ci sarebbe ragion d'essere della stessa delega. Le alternative quindi sono: o la revoca della delega, e questo può avvenire con legge ordinaria, o l'esercizio di una funzione di controllo da parte delle due Commissioni separatamente, e questo non può che avvenire una volta sola. Mi dichiaro perciò contrario.

**PRESIDENTE.** Invito il Governo ad esprimere il parere.

\* **VALITUTTI**, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, onorevoli senatori, non so se l'emendamento proposto dal senatore Spadaccia modifichi l'istituto della legge delega previsto dalla nostra Costituzione all'articolo 76; avrei una forte propensione a ritenere di sì, per aver letto, proprio quando nell'altro ramo del Parlamento si fece la stessa discussione, una sentenza della Corte costituzionale su questo punto.

Ma prescindendo da tale questione, devo dire che se questo emendamento fosse accolto esso vanificherebbe questa legge delega e la renderebbe inagibile. Per questa, che è una ragione politica, signor Presidente, sono contrario a questo emendamento e ancora più contrario al sub-emendamento.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti il sub-emendamento 2.2/1, presentato dal senatore Ulianich e da altri senatori, il quale propone di sostituire nell'emendamento 2.2, alle parole: « alle Camere » le altre « alle Commissioni stesse ». Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Stanzani Ghedini e Spadaccia, dal quale è stato espunto, perchè ritirato, il secondo periodo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

**GIOVANNETTI**, segretario:

Art. 3.

(Nuovo assetto della docenza universitaria e istituzione del ruolo dei ricercatori)

Le norme delegate devono prevedere e assicurare, nella unitarietà della funzione docente, la distinzione dei compiti e delle responsabilità del personale, inquadrandolo in più fasce di carattere funzionale con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca.

Il ruolo dei professori universitari comprende le seguenti fasce:

- a) professori ordinari e straordinari;
- b) professori associati.

È istituito il ruolo dei ricercatori universitari secondo le disposizioni contenute nell'articolo 7.

Possono essere chiamati a cooperare alle attività universitarie studiosi ed esperti assunti con contratto a tempo determinato, ai sensi del successivo articolo 6.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere conferiti incarichi di insegnamento, salvo quanto precisato al quinto comma dell'articolo 5 e al primo comma, lettera e), dell'articolo 12 della presente legge.

**PRESIDENTE.** Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura:

**GIOVANNETTI**, segretario:

Al quinto comma, sostituire la parola: « precisato » con le altre: « previsto al terzo comma, n. 1, dell'articolo 5, ».

3.1

**SAPORITO, RIPAMONTI**

*Al quinto comma, dopo le parole: « salvo quanto precisato », aggiungere le altre: « al terzo comma, n. 1, e ».*

3.2

IL GOVERNO

S A P O R I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S A P O R I T O . Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento 3.1 in quanto assorbito dall'emendamento presentato dal Governo.

V A L I T U T T I , *ministro della pubblica istruzione.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V A L I T U T T I , *ministro della pubblica istruzione.* L'emendamento 3.2 si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

B U Z Z I , *relatore.* L'emendamento 3.2, presentato dal Governo, rappresenta semplicemente un riferimento alla situazione particolare degli incaricati che debbono completare il triennio di stabilizzazione, per i quali si prevede la permanenza nell'incarico. Poichè la norma dice che sono vietati gli incarichi, è evidente che questi sono vietati salvo le situazioni di cui all'emendamento del Governo.

Pertanto si tratta di un collegamento di questa norma categorica a dei riferimenti che si ritrovano negli articoli citati.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

**E approvato.**

C A R O L L O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A R O L L O . A nome della 5ª Commissione, a norma dell'articolo 100, comma decimo, del Regolamento chiedo che la discussione dei numerosi emendamenti presentati dal Governo poco prima dell'inizio della seduta e stampati e distribuiti soltanto da pochi minuti sia accantonata e rinviata alla prossima seduta al fine di consentire alla Commissione bilancio, ai sensi del comma settimo del citato articolo 100 del Regolamento, di esprimere il proprio parere su quegli emendamenti che importino aumento di spesa e pongano conseguenti problemi di copertura finanziaria.

P R E S I D E N T E . Senatore Carollo, vorrei sapere da lei di quanto tempo ritiene che la 5ª Commissione abbia bisogno per esprimere il parere.

C A R O L L O . Debbo far presente che, tenuto conto del numero rilevante degli emendamenti testè presentati, la Commissione bilancio non potrebbe comunque concluderne l'esame prima di domani.

P R E S I D E N T E . A norma dell'undicesimo comma dell'articolo 100 del Regolamento, decido, « nell'interesse della discussione », il rinvio alla Commissione pubblica istruzione dei rimanenti articoli del disegno di legge e dei relativi emendamenti, sui quali nel frattempo la Commissione bilancio dovrà esprimere il proprio parere. Ai sensi della citata disposizione regolamentare stabilisco che la discussione in Assemblea dei predetti articoli ed emendamenti sarà ripresa nella seduta di lunedì 11 febbraio, che avrà inizio alle ore 17.

Pertanto la seduta di domani non avrà più luogo.

**Annuncio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede referente**

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1168. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre

1979, n. 626, concernente norme per l'attuazione del coordinamento delle forze di polizia » (714) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), previ pareri della 4ª e della 6ª Commissione.

#### Annuncio di presentazione di disegni di legge

**P R E S I D E N T E .** Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

**ROLLALANZA, FILETTI, FINESTRA, FRANCO, LA RUSSA, MARCHIO, MITROTTI, MONACO, PECORINO, PISANÒ, PISTOLESE, POZZO e RASTRELLI.** — « Riordinamento dell'Istituto centrale di statistica e delle attività statistiche nazionali » (715);

**SCAMARCIO, MASCIADRI, PETRONIO, VIGNOLA e BARSACCHI.** — « Riscatto di alloggi popolari » (716).

#### Annuncio di interpellanza

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annuncio della interpellanza pervenuta alla Presidenza.

**G I O V A N N E T T I , segretario:**

**FRANCO.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Con riferimento alla drammatica situazione in cui versa lo stabilimento industriale « Liquichimica Biosintesi » s.p.a. di Saline Joniche (Reggio Calabria) e con la dovuta, particolare attenzione al dato occupazionale;

premesso che l'industria di Saline Joniche — sorta, a seguito della storica pro-

testa popolare di Reggio, nel tentativo di placare l'esplosione di rabbia del disperato mondo del lavoro reggino che, sulle barricate, con l'invocazione d'anima a Reggio capoluogo della Regione gridava il diritto alla vita per una città di 170.000 abitanti e per la sua provincia — è avvolta dalla grave crisi finanziaria che attanaglia tutto il gruppo « Liquigas-Liquichimica », anche per le gravi colpe e gli imperdonabili errori dei Governi fin qui succedutisi, mentre 504 lavoratori dipendenti sono in cassa integrazione guadagni fin dal 17 gennaio del 1977;

considerato che, per effetto del decreto-legge 11 dicembre 1979 all'esame del Parlamento per la sua conversione in legge, dal 17 luglio 1980 i lavoratori non potranno più godere della sia pur magra retribuzione salariale nascente dagli interventi della cassa integrazione guadagni, e che il Tribunale di Milano ha nuovamente rinviato, per soli due mesi, la decisione sulla richiesta di fallimento presentata per la « Liquichimica » per cui s'impone l'obbligo di provvedere al salvataggio dell'azienda in tempi brevi a mezzo del consorzio fra le banche previsto dalla legge numero 787 del 1978;

preso atto dell'annunciata ipotesi ENI per il rilancio dello stabilimento, che prevede un programma riguardante il settore della chimica secondaria con lavorazioni integrabili nell'ambito dell'assetto produttivo dell'industria « Liquichimica » di Saline, con un'occupazione di 1800 addetti (950 diretti e 850 indiretti);

constatato che il Governo ha provveduto al salvataggio del gruppo SIR — autentico scandalo dell'industria chimica italiana — assegnando alla GEPI 81 miliardi con decreto-legge presentato al Senato della Repubblica il 23 gennaio 1980 e che il Consiglio dei ministri ha approvato, nel corso della seduta del 23 gennaio, uno schema di decreto-legge per lo stanziamento di 160 miliardi quale aumento dei fondi di dotazione dell'ENI, al fine di acquisire la società « Chimica e fibre del Tirso » (Ottana),

l'interpellante, ritenendo intollerabile l'attuale politica di condanna alla fame ed alla disperazione del mondo del lavoro di Reggio Calabria e non potendosi perciò consentire

al regime, quale che sia l'alibi di comodo o il motivo pretestuoso, di non salvaguardare il diritto al lavoro delle maestranze della « Liquichimica », chiede di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo, e con l'immediatezza che il caso richiede per i motivi prima esposti, al fine di risolvere il nodo rappresentato dalla manifesta impossibilità dell'« Italcasse » ad aderire al consorzio bancario di salvataggio, perchè possa così riprendere vita lo stabilimento « Liquichimica » di Saline Joniche, per il quale sono stati investiti — anche con denaro pubblico — circa 200 miliardi e che avrebbe già dovuto assicurare lavoro a 904 unità, oltre ai posti di lavoro previsti dai mai realizzati laboratori di ricerca del CEBIN (Centro biochimico nutrizionale).

(2 - 00114)

#### Annuncio di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare annuncio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**G I O V A N N E T T I ,** segretario:

**POLLASTRELLI, BONAZZI, MODICA.** — *Al Ministro del tesoro.* — Premesso:

che fra le Casse di risparmio quella di Viterbo detiene forse il primato in merito al numero degli anni di scadenza della presidenza (risale al 1976);

che pur in questa anomala situazione la Cassa di risparmio di Viterbo sta per prendere una « grave » decisione, quella della nomina del vice direttore per chiamata diretta e clientelare, dopo aver preconstituito con un'anomala procedura la necessità di procedere in tal senso (è stato infatti organizzato e pilotato un concorso interno per il posto di vice direttore e si è tanto manovrato per concludere che nessuno dei pur validi concorrenti, già apprezzati funzionari della Cassa, è idoneo a svolgere la mansione di vice direttore);

che contro tale grave decisione è stata dura ed opportuna la reazione dei sindacati;

che nel contempo la Cassa di risparmio di Viterbo sembra stia per procedere con-

cretamente alla chiusura prossima dell'agenzia di Arlena di Castro, unico sportello bancario di quel comune, decisione alla quale tutta la popolazione di Arlena si è dichiarata contraria con il sostegno del comune, della provincia e delle forze sociali ed economiche;

che altra decisione presa in questi giorni sembra sia stata quella di iniziare gli atti esecutivi nei confronti di una ventina di operai di un'azienda in crisi, la « COS-Electronic », i quali incautamente sono stati a suo tempo invitati e costretti a garantire in proprio l'esposizione della COS nei confronti della Cassa di risparmio,

gli interroganti chiedono di sapere se — considerando che la Cassa di risparmio di Viterbo sta per prendere gravi decisioni, certamente censurabili sotto il profilo amministrativo e politico per le conseguenze anche sociali che provocherebbero pur in presenza di un presidente e di un vice presidente da tempo scaduti — il Ministro non ritenga di impartire direttive per evitare che si proceda a concretizzare le decisioni medesime sino a che non siano stati rinnovati gli organi scaduti, nonchè di promuovere un'inchiesta da parte della Banca d'Italia su come è diretta e gestita la Cassa.

(3 - 00532)

**SEGA, BACICCHI, CARLASSARA, GRANZOTTO, ANGELIN, PAPALIA.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere quali provvedimenti il Governo intende adottare di fronte alla nuova serie di attentati che, negli ultimi mesi, hanno interessato il Polesine, ultimo in ordine di tempo il nuovo gravissimo attentato alla sede della Camera confederale del lavoro di Rovigo, contro la quale, mentre era in corso un'assemblea di lavoratori, è stato fatto esplodere un ordigno ad alto potenziale che poteva provocare una vera e propria strage.

Questo nuovo atto terroristico — che avviene alla vigilia della presenza, nella vicina città di Padova, del Presidente della Repubblica, il quale presiederà una grande manifestazione contro il terrorismo e l'eversione in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'università patavina — ripropone con urgenza e drammaticità il proble-

ma della lotta al terrorismo che da tanti anni colpisce ed insanguina la regione del Veneto.

(3 - 00533)

**POLLASTRELLI, CHIAROMONTE, FER-  
RARA** Maurizio, **ANDERLINI, POLLIDORO.**  
— *Al Ministro dell'industria, del commercio  
e dell'artigianato.* — Per sapere se risponda-  
no a verità le preoccupanti notizie apparse  
sulla stampa secondo le quali, da parte del  
gruppo SNIA, in accordo con le banche isti-  
tuende il consorzio, si sarebbe predisposto  
un nuovo piano di risanamento finanziario e  
di riconversione e ristrutturazione industria-  
le invocante le leggi nn. 787 e 675, che preve-  
derebbe una riduzione drastica degli investi-  
menti soprattutto nel settore delle fibre cel-  
lulosiche, riduzione che porterebbe al licen-  
ziamento di 3.150 lavoratori.

Per conoscere, inoltre, nell'eventualità che  
tali notizie rispondano a verità, quali inizia-  
tive intenda assumere il Governo perchè a  
tali conclusioni non si giunga, considerando  
che una tale eventualità contrasterebbe non  
soltanto con gli accordi a suo tempo presi  
dalla SNIA con le organizzazioni sindacali,  
ma soprattutto con una non secondaria fina-  
lità delle leggi nn. 787 e 675, che è appunto  
quella di operare il risanamento ed il rilan-  
cio dell'industria salvaguardando i livelli oc-  
cupazionali, e soprattutto quelli di zone de-  
presse e del Mezzogiorno del Paese.

Per sapere, infine, se il Governo non riten-  
ga necessario dare garanzie che tali eventua-  
li piani non verranno approvati e finanziati  
prima di conoscere la sorte dei 3.150 posti  
di lavoro che si vorrebbero mettere in discus-  
sione.

(3 - 00534)

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

**CAZZATO, CONTERNO DEGLI ABBATI**  
Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica  
istruzione.* — Per sapere come il Ministro  
intenda accertare i fatti seguenti e quali de-  
cisioni intenda prendere in relazione ad essi.

Con il decreto-legge 6 novembre 1979,  
n. 434, fu stabilito, nell'articolo 4, che « le

nomine dei vincitori dei concorsi per titoli  
ed esami a cattedre di applicazioni tecni-  
che maschili e di applicazioni tecniche fem-  
minili in via di espletamento . . . sono dispo-  
ste anche in soprannumero previa unifica-  
zione delle graduatorie attualmente distinte  
per gli insegnamenti di applicazioni tecniche  
maschili e di applicazioni tecniche femmi-  
nili ».

Da informazioni ricevute risulta che i Prov-  
veditorati inviano le nomine in ruolo ai vin-  
citori del concorso indetto con decreto mi-  
nisteriale del 5 maggio 1973 sulla base di  
due distinte graduatorie nazionali, l'una ma-  
schile e l'altra femminile, dei vincitori di  
cattedra, non tenendo conto del dettato del-  
l'articolo 4 del decreto-legge sopra citato.

In conseguenza della mancata unificazio-  
ne delle graduatorie pare ci sia notevole di-  
sparità, a danno delle concorrenti donne,  
tra i punteggi utili, nell'una e nell'altra gra-  
duatoria, ad essere considerati vincitori di  
cattedra, per cui gli ultimi vincitori della  
graduatoria maschile avrebbero il punteg-  
gio di 52,50, mentre le ultime vincitrici del-  
la graduatoria femminile avrebbero il pun-  
teggio di 54,25. Sembra inoltre che, mante-  
nendo separate le graduatorie, rimangano  
indebitamente scoperte 217 cattedre riserva-  
te per l'insegnamento delle applicazioni tec-  
niche maschili.

Se le informazioni esposte corrispondono  
a verità, vi è stata una duplice violazione di  
legge a danno delle concorrenti incluse nel-  
la graduatoria femminile, in quanto non è  
stato tenuto conto del dettato della cosid-  
detta legge di parità, e, inoltre, contravve-  
nendo alla norma esplicita sopra indicata,  
non sono state unificate le graduatorie ma-  
schili e femminili in una unica graduatoria  
di vincitori

(4 - 00795)

**MODICA, FELICETTI.** — *Al Ministro del-  
l'industria, del commercio e dell'artigianato.*  
— Per sapere:

se sia a conoscenza del fatto che l'Istitu-  
to nazionale delle assicurazioni da molti anni  
usa impiegare nei propri cantieri edili alcuni  
geometri, assumendoli a tempo determinato  
per le esigenze di assistenza tecnica e di con-

tabilità del cantiere, secondo i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del settore edilizio, e riassumendo poi gli stessi geometri immediatamente dopo la fine dei lavori, per adibirli, sempre a termine, ad altri cantieri, violando con ciò la legge 18 aprile 1962, n. 230, e in particolare l'articolo 2, secondo comma;

se non consideri inammissibile il fatto che l'INA si rifiuti di prendere atto che ormai il rapporto di lavoro con questi dipendenti è divenuto, non solo di fatto, ma anche di diritto, in base alla citata legge n. 230, un rapporto a tempo indeterminato, adducendo a giustificazione di tale rifiuto la diversità del contratto collettivo di lavoro che regola i rapporti con il personale dipendente dalla sua direzione generale rispetto ai contratti dell'edilizia, ed aggiungendo a questo inaccettabile motivo la cinica considerazione, moralmente e socialmente offensiva, che gli interessati (alcuni dei quali lavorano alle dipendenze dell'INA da oltre vent'anni) hanno superato il limite d'età di 35 anni normalmente previsto per l'assunzione;

se non ritenga pertanto necessario, anche per evitare che gli interessati siano costretti a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere i loro diritti, intervenire, nell'esercizio dei poteri di vigilanza e di indirizzo del Ministero, affinché il consiglio di amministrazione dell'INA proceda all'immediato riconoscimento della natura a tempo indeterminato del rapporto di lavoro instaurato con questo gruppo di dipendenti.

(4 - 00796)

**BEORCHIA, GIUST, TONUTTI.** — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che, a quasi due mesi dall'avvio delle trasmissioni della terza rete televisiva, del tutto insoddisfacente è la situazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, giacchè la ricezione dei programmi è limitata ai centri urbani di Trieste e di Gorizia, mentre è scarsa ed inadeguata nella città di Udine e zone limitrofe ed inesistente in quella di Pordenone;

che da un servizio pubblico nazionale, realizzato su base regionale, sono così di fatto escluse importanti zone del Friuli-Venezia

Giulia, come tutta la provincia di Pordenone, la Carnia ed il tarvisiano e, quindi, la stragrande maggioranza della popolazione,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Ministro sia a conoscenza di tale situazione e quali iniziative intenda assumere per assicurare alla terza rete televisiva un più ampio bacino di diffusione e di utenza nel Friuli-Venezia Giulia.

Premesso, inoltre:

che l'attuale informazione televisiva regionale è di fatto limitata alla città di Trieste, essendo scarsi ed insufficienti i servizi e le notizie dalle altre parti della regione;

che gli attuali programmi vanno completati e migliorati per garantire una più ampia ed esauriente informazione regionale, che tenga conto anche delle culture e delle particolarità locali, e per realizzare quindi una parità di condizione, quanto alla diffusione delle notizie, fra tutte le componenti territoriali di una regione che sta vivendo un intenso ed impegnato momento del suo processo di ricostruzione e di rinascita,

gli interroganti chiedono di conoscere se, ai fini sopra richiamati, il Ministro non ritenga di dover invitare la società concessionaria ad evitare ogni depauperamento delle sedi locali e della struttura operante in Pordenone, che anzi debbono essere potenziate e meglio utilizzate, ed a tenere in particolare considerazione la sede RAI di Udine che, per il livello di professionalità dei suoi addetti e per le strutture tecniche di cui dispone, è in grado di garantire alla rete regionale un decisivo apporto al miglioramento del servizio ed alla completezza dell'informazione.

(4 - 00797)

**QUARANTA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere quali provvedimenti ed iniziative intende prendere perchè lo statuto della comunità montana del Vallo di Diano (Salerno) venga approvato dal Consiglio regionale della Campania, anche in considerazione del fatto che, a più di un anno di distanza, i rilievi mossi a suo tempo furono recepiti integralmente dalla stessa comunità montana.

(4 - 00798)

MASCIADRI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intende assumere nei confronti della ditta « Carminati », avente stabilimenti ad Oleggio, Marano Ticino e Bellinzago, in provincia di Novara, con una forza occupazionale totale di 1.100 lavoratori, che intende porre in cassa integrazione 510 dipendenti.

Si ricorda che la società « Carminati » ha sempre lavorato a ritmo pieno, possiede un largo mercato, ha un fatturato annuo di 35 miliardi di lire, con un'incidenza delle spese per il personale che è nella media delle altre aziende, e che ha ottenuto finanziamenti da parte dello Stato. Si ha, pertanto, ragione di ritenere che il provvedimento di messa in cassa integrazione preluda, per le dichiarazioni della proprietà, ad un vero e proprio avvio di smantellamento dell'intero complesso aziendale.

(4 - 00799)

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che il Consiglio di Stato, 2ª Sezione, con parere del 14 novembre 1979, n. 986, a seguito della relazione del 25 settembre 1979 del Ministero in merito all'interpretazione da dare all'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 502 (conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 533), concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori delle assicurazioni contro le malattie, ha ritenuto che « la tesi sostenuta dall'INPS non ha giustificazione »;

che l'INPS, appena a conoscenza di detto parere, ha intimato, invece, alle aziende di effettuare il pagamento dei contributi, con relativa applicazione delle sanzioni amministrative;

che tale autonomo indirizzo dell'INPS aggrava l'esistente contenzioso amministrativo e giudiziario,

l'interrogante chiede di conoscere se l'INPS ha la necessaria autonomia per adottare la sua tesi oppure se deve seguire il parere del Consiglio di Stato e, in ogni caso, qual è l'orientamento del Ministero e quali iniziati-

ve intende adottare quale organo di vigilanza sull'INPS.

(4 - 00800)

GHERBEZ Gabriella, BACICCHI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — In considerazione del fatto:

che da molti anni la minoranza slovena in Italia chiede il completamento della rete scolastica, ancora assai carente e non corrispondente alle esigenze;

che le componenti scolastiche slovene rivendicano l'avvio degli indirizzi mancanti più richiesti,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro non intende:

1) istituire presso l'istituto statale « Ziga Zojs » di Trieste un corso per geometri, nonchè uno per elettrotecnici ed una per economo-dietiste per gli studenti di lingua slovena a Trieste, presso i corrispondenti istituti già esistenti;

2) ristrutturare l'istituto professionale per il commercio « Ivan Cankar » di Gorizia in istituto tecnico commerciale per il commercio estero, nonchè istituire anche presso lo stesso una sezione per geometri.

(4 - 00801)

LAI, DERIU, PALA, FERRALASCO, GIOVANNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se rispondono a verità le notizie di stampa in cui si afferma che la « Finmare » intende trasferire una quota del naviglio della « Tirrenia » all'« Adriatica », con ciò rendendo i collegamenti tra il Continente e la Sardegna difficili e maggiormente precari.

Si fa presente che, in ossequio ad una sperata, prossima e giusta perequazione tariffaria con i traghetti delle Ferrovie dello Stato, il naviglio attualmente funzionante non consente alcuna diminuzione senza pregiudizio non solo di un sicuro incremento del traffico passeggeri ed autoveicoli estivo, ma anche del normale traffico annuale.

All'uopo si ritiene invece necessario il mantenimento in esercizio delle navi tipo « Città » e « Regione », indispensabili per effettuare le consuete corse suppletive nel periodo estivo.

(4 - 00802)

### Interrogazioni da svolgere in Commissione

**P R E S I D E N T E .** A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

#### 4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 00518, dei senatori Boldrini ed altri, sul contributo offerto dal Gruppo di combattimento « Cremona » alla lotta di liberazione nel 1945;

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

n. 3 - 00528, dei senatori Landolfi ed altri, sulla situazione aziendale della società « Italconsult »;

11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

n. 3 - 00530, dei senatori Ferralasco e Signori, su un particolare meccanismo di indicizzazione retributiva previsto per i dipendenti della Cassa per il Mezzogiorno.

### Annuncio di ritiro di interrogazioni

**P R E S I D E N T E .** Invito il senatore segretario a dare lettura dell'elenco di interrogazioni ritirate dai presentatori.

**G I O V A N N E T T I , segretario:**

n. 3 - 00033, dei senatori Segnana, Salvaterra e Vettori, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; n. 3 - 00135, dei senatori Di Marino, Talassi Giorgi Renata ed altri, al Presidente del Consiglio dei ministri.

### Ordine del giorno

**per la seduta di lunedì 11 febbraio 1980**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica lunedì 11 febbraio, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

**I. Seguio della discussione del disegno di legge:**

Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria (626) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**II. Discussione dei disegni di legge:**

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 662, recante norme per l'attività gestionale e finanziaria degli enti locali per l'anno 1980 (642).

Norme particolari in materia di finanza locale (332).

COSSUTTA ed altri. — Provvedimenti per la finanza locale per il 1980 (446).

CIPELLINI ed altri. — Provvedimenti generali e particolari per la finanza locale 1980 (486).

La seduta è tolta (ore 18,35).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere preposto alla direzione del Servizio dei resoconti parlamentari